



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 128 del 30 Dicembre 2013

LEGGI

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 27.12.2013, n. 57

Modifiche alla L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 recante "Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città" e modifiche all'art. 6 della L.R. 32/1997 4

LEGGE REGIONALE 27.12.2013, n. 58

Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" e modifiche alle leggi regionali n. 10/2004, n. 42/2011 e n. 19/2013 9

LEGGE REGIONALE 30.12.2013, n. 59

Adeguamento L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 alla Sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241, ulteriori interventi finanziari urgenti, modifiche alla L.R. 31 luglio 2012, n. 39, recante "Disciplina della professione di maestro di sci" e modifiche alla L.R. 16 settembre 1998, n. 86 recante: "Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo"23

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 27.12.2013, n 57

Modifiche alla L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 recante "Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città" e modifiche all'art. 6 della L.R. 32/1997

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Art.1

(Integrazioni all'art. 5 della L.R. 40/2005)

1. All'articolo 5, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 40 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città) sono apportate le seguenti integrazioni:
 - a. alla lettera b), del comma 2, dopo le parole "la pluralità di offerta" sono aggiunte, in fine, le parole "agevolando l'accesso all'informazione con particolare riguardo alle aree a rischio di spopolamento";
 - b. alla lettera c) del comma 2, dopo la parola "handicap" sono aggiunte, in fine, le parole "anche attraverso l'utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e degradate";
 - c. dopo la lettera e), del comma 2, è aggiunta la seguente:

"e bis) organizzazione degli orari di biblioteca, musei ed enti culturali in modo da consentire un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con l'estensione alle fasce serali, e della durata settimanale di tutti i mesi dell'anno".

Art. 2

(Modifiche all'art. 6 della L.R. 40/2005)

1. All'articolo 6, della L.R. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) al comma 4 dopo le parole "pari opportunità" sono aggiunte, in fine, le parole "e inviato alla Regione e alla Provincia";
 - b) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

Art. 3

(Modifiche all'art. 7 della L.R. 40/2005)

1. All'articolo 7, della L.R. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale concede ai comuni singoli o associati, alle imprese e alle associazioni di cui al presente articolo, contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari e di tutti gli altri interventi previsti dai commi 6 e 7.";
 - b) i commi 3 e 4 sono abrogati;
 - c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nell'assegnazione dei contributi è data priorità a:

 - a) associazioni di Comuni;
 - b) Comuni o Province che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri Enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
 - c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 53/2000.";
 - d) al comma 6, le parole "La Regione inoltre concede" sono sostituite dalle seguenti "La Giunta regionale inoltre può concedere contributi, secondo le disponibilità di bilancio";
 - e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La Giunta regionale concede contributi ai Comuni per promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche del tempo" con lo scopo di favorire lo scambio di servizi di vicinato, favorire l'estensione della solidarietà nelle Comunità locali e le prestazioni di mutuo aiuto ai sensi dell'articolo 27 della legge 53/2000.";
 - f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le finalità di cui al comma 7, i contributi possono essere erogati ai Comuni che:

- a) promuovano e sostengano la costituzione di banche del tempo disponendo in loro favore l'utilizzo dei locali e degli strumenti;
 - b) organizzino attività di promozione e informazione dell'attività svolta dalle banche del tempo;
 - c) organizzino la formazione dei soggetti aderenti alle associazioni delle banche del tempo.";
- g) il comma 9 è abrogato.

Art. 4

(Modifiche all'art. 8 della L.R. 40/2005)

1. All'articolo 8, della L.R. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 le parole "comitato di esperti" sono sostituite dalle seguenti "comitato interdirezionale";
 - b) il comma 4 è abrogato.

Art. 5

(Modifica all'art. 6 della L.R. 32/1997)

1. Al comma 1, dell'art. 6, della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) le parole "31 dicembre di ogni anno" sono sostituite con le parole "31 gennaio dell'anno successivo" a valere l'accesso ai contributi per l'anno 2013 e fatti salvi i programmi ed i piani finanziari già presentati entro questo nuovo termine.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 Dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

TESTI

DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE
9 APRILE 1997, N. 32

"Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia"

DEGLI ARTICOLI 5, 6, 7 E 8 DELLA LEGGE
REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 40

"Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
27.12.2013, n. 57

"Modifiche alla L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 recante "Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città" e modifiche all'art. 6 della L.R. 32/1997"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non

hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1997, N. 32

Norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia.

Art. 6

(Contributi alle province)

1. Per l'accesso ai contributi per il finanziamento degli interventi assistenziali in favore dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, le Province presentano entro il **31 gennaio dell'anno successivo, a valere l'accesso ai contributi per l'anno 2013 e fatti salvi i programmi ed i piani finanziari già presentati entro questo nuovo termine**, alla Giunta regionale - Servizio sicurezza sociale - il programma delle attività educativo-assistenziali per l'anno solare successivo ed il relativo piano finanziario con riferimento alle funzioni di cui all'art. 3, elaborato sentite le Associazioni dei ciechi, sordomuti e sordi-pre-linguali. Limitatamente all'accesso ai contributi dell'anno 2012, il termine di cui al presente comma è differito al 31 gennaio 2012 e sono fatti salvi i programmi ed i piani finanziari già presentati entro tale termine.
2. Il contributo da assegnare ed erogare alle Province, per l'espletamento delle funzioni amministrative di cui sono titolari, ai sensi dell'art. 5 legge n. 63 del 1997, viene determinato, nei limiti dello stanziamento

dello specifico capitolo del bilancio, sulla base delle seguenti quote percentuali:

- a) il 70% in ragione del numero dei ciechi e sordomuti o sordi prelinguali residenti in ciascun ambito territoriale provinciale;
- b) il 30% in proporzione al numero degli utenti indicati nei programmi ad essi finalizzati.

2-bis. La Regione determina prioritariamente l'importo necessario per l'assegnazione e l'erogazione delle spese sostenute dalle Province ai sensi dell'art. 3-ter, successivamente procede alla ripartizione del contributo di cui al precedente comma.

2-ter. Qualora le richieste di contributo pervengono dopo la data fissata al comma 1, i fondi regionali sono ripartiti, con le percentuali di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, solo tra le Province che hanno presentato i "programmi" entro la data di scadenza del medesimo comma 1.

LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 40
Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città.

Art. 5

(Criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari)

1. I comuni realizzano il coordinamento e l'amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni si attengono ai seguenti criteri generali:
 - a. la mobilità sostenibile di persone e merci finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;
 - b. l'accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati e delle scuole, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerta **agevolando l'accesso all'informazione con particolare riguardo alle aree a rischio di spopolamento**;
 - c. la riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e

promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età, nonché dei portatori di handicap **anche attraverso l'utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e degradate;**

- d. l'adozione di criteri che rispondano alle esigenze di utilizzo dei servizi e dei mezzi di trasporto da parte di entrambi i sessi, anche attraverso l'adozione della metodologia del bilancio di genere;
- e. il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, la promozione di pari opportunità tra uomo e donna per favorire l'equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità all'interno della famiglia;
- e-bis) organizzazione degli orari di biblioteca, musei ed enti culturali in modo da consentire un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con l'estensione alle fasce serali, e della durata settimanale di tutti i mesi dell'anno.**

Art. 6

(Criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari)

1. Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari.
2. Il piano territoriale degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o gradualisti.
3. Il piano territoriale, per ciascuno dei progetti o degli interventi proposti, indica:
 - a. l'ambito territoriale di applicazione;
 - b. le esigenze e le criticità alle quali si intende dare risposta;
 - c. le misure previste per raggiungere gli obiettivi;
 - d. il partenariato attivato e i soggetti coinvolti;
 - e. gli adempimenti necessari per l'attuazione, il cronoprogramma delle

attività ed il piano finanziario;

- f. le modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure;
 - g. le azioni di informazione e comunicazione che verranno promosse per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi adottati.
4. Il Piano è approvato dal Comune previo parere della Commissione Comunale per le pari opportunità **e inviato alla Regione e alla Provincia.**
 5. [Le città capoluogo obbligatoriamente e tutti i Comuni che ne abbiano necessità, devono concertare con i Comuni limitrofi la riorganizzazione territoriale degli orari attraverso la Conferenza dei Sindaci.]
 6. [Per l'adozione e l'attuazione del Piano il Sindaco promuove accordi e intese tra tutti i soggetti collettivi e istituzionali, pubblici e privati, interessati alla determinazione dei tempi e degli orari, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della Legge 7.8.1990, n. 241.]
 7. [Le Province possono coordinare, come ente capofila, l'attività dei Comuni per l'adozione dei Piani affinché gli stessi siano coerenti ai principi indicati all'art. 5 e armonici tra loro nell'ambito di un territorio omogeneo.]
 8. [I comuni inviano alla Regione e alla Provincia il piano territoriale degli orari approvato.]

Art. 7

(Contributi regionali)

1. **La Giunta Regionale concede ai comuni singoli o associati, alle imprese e alle associazioni di cui al presente articolo, contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari e di tutti gli altri interventi previsti dai commi 6 e 7**
2. La Giunta regionale delibera annualmente il bando con le modalità di presentazione delle domande e le specifiche condizioni per la concessione dei contributi.
3. [I finanziamenti sono concessi nella misura massima dell'80% del costo ritenuto ammissibile, salvo gli interventi previsti dai punti 6 e 7. Nei tre mesi successivi alla presentazione delle domande, la Giunta regionale predispone il Piano di riparto per l'erogazione dei contributi. Dopo l'approvazione del Piano, alla liquidazione

dei contributi provvede la Giunta regionale secondo le seguenti modalità:

- a. il 50% al momento dell'adozione del P.R.T.O o del progetto;
 - b. il 50% a rendicontazione generale delle spese sostenute.]
4. [I contributi concessi in base alla presente legge, sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per i quali sono concessi.]
5. **Nell'assegnazione dei contributi è data priorità a:**
- a) **associazioni di Comuni;**
 - b) **Comuni o Province che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri Enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;**
 - c) **interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 53/2000.**
6. **La Giunta Regionale inoltre può concedere contributi, secondo le disponibilità di bilancio,** ad imprese individuali, società, studi professionali con sede o stabilimenti nella Regione, che non usufruiscano dei finanziamenti previsti dall'art. 9 Legge 53/2000, i quali:
- a. pattuiscono con il proprio personale forme di flessibilità dell'orario lavorativo giornaliero o settimanale;
 - b. avviano sperimentazioni di nuove modalità organizzative di lavoro utilizzando tecnologie informatiche e telematiche che permettano al lavoratore di svolgere in tutto o in parte a domicilio le proprie mansioni;
 - c. concedono ai propri dipendenti permessi o incrementano l'utilizzo della "Banca delle ore" per motivi personali o familiari con possibilità di recupero in giornata o in settimana.
 - d. stipulano contratti integrativi aziendali che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro.
7. **La Giunta Regionale concede contributi ai Comuni per promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche del tempo" con lo scopo di favorire lo scambio di servizi di vicinato, favorire l'estensione della solidarietà nelle Comunità locali e le prestazioni di mutuo aiuto ai sensi dell'articolo 27 della legge 53/2000.**

8. **Per le finalità di cui al comma 7, i contributi possono essere erogati ai Comuni che:**

- a) **promuovano e sostengano la costituzione di banche del tempo disponendo in loro favore l'utilizzo dei locali e degli strumenti;**
 - b) **organizzino attività di promozione e informazione dell'attività svolta dalle banche del tempo;**
 - c) **organizzino la formazione dei soggetti aderenti alle associazioni delle banche del tempo.**
9. [La Giunta Regionale con proprio atto, stabilisce, oltre ai criteri per l'erogazione dei contributi anche i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai punti 6 e 7.]

Art. 8

(Struttura organizzativa regionale)

1. La Giunta regionale, per l'attuazione della presente legge, istituisce con proprio atto l'Osservatorio Regionale sui Tempi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, nell'ambito della Direzione riforme istituzionali, enti locali, controlli.
2. L'Osservatorio si avvale di un **comitato interdirezionale** per lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a. raccolta dati sui sistemi di armonizzazione dei tempi e degli orari, nonché monitoraggio periodico sull'efficienza dei sistemi adottati;
 - b. analisi e valutazione dei progetti presentati ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'art. 7;
 - c. attività di documentazione, informazione e orientamento presso i Comuni singoli o associati.
3. L'Osservatorio, con cadenza biennale, elabora e trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati delle politiche regionali dei tempi.
4. [Fanno parte del Comitato esperti ed esperte in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale, di gestione organizzativa e di pari opportunità tra donne e uomini; assiste alle sedute del comitato la Presidente della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata.]

Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 25 e 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 25

(Tavolo di concertazione)

1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:
 - a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo 24, comma 2;
 - b) il prefetto o un suo rappresentante;
 - c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
 - d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;
 - e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel piano;
 - f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura;
 - g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
 - h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università presenti nel territorio;
 - i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla

conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia.

Art. 27

(Banche dei tempi)

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate «banche dei tempi».
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.

LEGGE REGIONALE 27.12.2013, n. 58

Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" e modifiche alle leggi regionali n. 10/2004, n. 42/2011 e n. 19/2013

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Art. 1

(Modifica all'art. 17 della l.r. 66/2012)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 *'Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo'* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, all'elenco dei comuni la lettera 'e' dopo "Secinaro" è sostituita dalla virgola e dopo "Tione degli Abruzzi" sono aggiunti: ", Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Cerchio, Civitella Alfedena, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Corfinio, Gioia dei Marsi, Introdacqua, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pacentro, Pereto, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana, Sulmona, Tagliacozzo, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito".

Art. 2

(Modifica all'art. 23 della l.r. 66/2012)

1. Dopo il comma 9, dell'articolo 23, della l.r. 66/2012 è aggiunto il seguente:
"9 bis La validità dei tesserini rilasciati precedentemente alla data del 1 gennaio 2013 è prorogata fino al compimento del decimo anno dalla data di rilascio."

Art. 3

(Modifica all'art. 30 della l.r. 66/2012)

1. Dopo la lettera g), del comma 1, dell'art. 30, della l.r. 21 dicembre 2012, n. 66 è aggiunta la seguente:
"g bis l'indicazione obbligatoria della zona geografica di raccolta."

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 10/2004)

1. Il comma 5, dell'art. 18, della l.r. 10/2004 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), è abrogato.

2. Alla lettera c), del comma 1, dell'art. 19, della l.r. 10/2004 le parole "e deve essere restituito entro il 15 marzo, alla Provincia che lo ha rilasciato" sono soppresse.

3. Al comma 2, dell'art. 19, della l.r. 10/2004 le parole "e della restituzione del tesserino venatorio precedentemente rilasciato" sono soppresse.

4. Al comma 4, dell'art. 28 della l.r. 10/2004 le parole "contestualmente alla riconsegna del tesserino regionale che deve avvenire" sono soppresse.

5. La lettera a), del comma 4, dell'art. 53, della l.r. 10/2004 è abrogata.

6. Al comma 2, dell'art. 58, della l.r. 10/2004 le parole "; detto tesserino va riconsegnato all'Amministrazione Provinciale che ha provveduto al rilascio alla fine del periodo di permanenza in Regione e comunque entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno" sono soppresse.

Art. 5

(Modifica all'art. 9 della l.r. 42/2011)

1. Alla lettera b), del comma 2, dell'art. 9, della l.r. 42/2011 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino) sono aggiunte le seguenti parole "e comunque compatibili con la legislazione regionale ed i Piani di Parco vigenti, in applicazione del comma 4, dell'art. 11, della Legge n. 394/1991 (Legge Quadro sulle Aree Protette)".

Art. 6

(Modifica all'art. 5 della l.r. 19/2013)

1. All'art. 5 (Piccoli impianti idroelettrici di cui al d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 24 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 recante Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)), della L.R. 19/2013 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative" sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, la parola "cessano" è sostituita con le parole "vengono meno";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1 bis. Per gli impianti con potenza maggiore di quelli di cui al comma 1, lett. b) rimangono

applicabili i motivi di preclusione di cui all'art. 8 della L.R. n. 17/2007 e dello Studio approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 671 del 24 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

- 1 ter. Gli impianti di cui al comma 1 rimangono assoggettati alle procedure di concessione per le derivazioni di acqua pubblica di cui al D.P.G.R. 13.8.2007 n. 3/Reg di attuazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il provvedimento di concessione è rilasciato solo se:
- a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;
 - b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
 - c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero, pur sussistendo tale possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico".

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 Dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

TESTI

DEGLI ARTICOLI 18, 19, 28, 53 E 58 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2004, N. 10 "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente"
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 42 "Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino"

DEGLI ARTICOLI 17, 23 E 30 DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66 "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"

DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2013, N. 19

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 27.12.2013, n. 58

"Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo" e modifiche alle leggi regionali n. 10/2004, n. 42/2011 e n. 19/2013"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede

unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2004, N. 10
Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente.

Art. 18

(Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani per le gare cinofile - aree cinofile)

1. Le Province, sentite le Consulte provinciali della caccia, autorizzano le istituzioni delle zone di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art. 10, destinate all'addestramento, all'allenamento dei cani delle razze da caccia ed aree cinofile permanenti per lo svolgimento delle gare cinofile e ne affidano la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie, cinofile e sportive ovvero ad imprenditori agricoli singoli od associati.
2. Le zone destinate alla cinofilia, di cui al comma 1, sono di due tipi:
 - a) zona addestramento cani;
 - b) area cinofila.
3. Le zone di addestramento cani possono essere costituite su superfici continue di terreno nella disponibilità del gestore; esse devono essere di superficie non inferiore ad ettari 10 e non superiore ad ettari 200, delimitate da confini naturali o manufatti rilevanti. Tali zone consentono la possibilità di addestramento di cani da caccia, su selvaggina proveniente da allevamenti artificiali appositamente liberata, secondo la regolamentazione di cui al comma 6 ed in conformità alle disposizioni stabilite dalla legge n. 157/1992. Il loro perimetro deve essere adeguatamente tabellato con la scritta: "zona addestramento cani - art. 18 L.R. n. 10/2004"
4. Le aree cinofile sono destinate all'addestramento dei cani da caccia anche su selvaggina naturale, nonché alle gare cinofile ad ogni livello ed alla selezione della razza canina da caccia mediante prove su terreno, in dette aree è vietato l'uso delle armi fatta eccezione per quelle caricate a salve. Ogni area deve avere un'estensione minima di 300 ettari e preferibilmente possono avere destinazione differenziata per tipologia di razza canina. Si distinguono in aree cinofile permanenti ed aree cinofile temporanee.
5. [L'estensione complessiva delle zone di cui alle lettere a) e b) del comma 2, fatte salve le aree cinofile temporanee istituite dall'ATC di cui al comma 11, non può superare complessivamente il 3% del territorio agro-silvo-pastorale della Provincia.]
6. La Regione, sentite le Province e la Consulta regionale sulla caccia, regola le zone di cui al presente articolo.
7. Il gestore di un'area cinofila permanente, qualora diverso dall'ente Provincia che ha provveduto all'istituzione, autorizza lo svolgimento delle gare e delle prove di lavoro cinofilo all'interno dell'area stessa, previa tempestiva comunicazione alla Provincia competente.
8. La gestione delle aree cinofile permanenti di norma è esercitata dalle Province, le quali a loro volta possono concederle in affidamento agli ATC territorialmente interessati, nonché alle Associazioni venatorie richiedenti, a gruppi cinofili riconosciuti a livello nazionale, alle strutture Provinciali dell'ENCI, al comitato Provinciale della FIDASC o ad Associazioni sportive a questa affiliate.
9. Nelle aree cinofile costituite dalle amministrazioni Provinciali hanno diritto all'accesso, per l'addestramento e l'allenamento dei cani, i cacciatori iscritti ed ammessi agli ATC abruzzesi. Per le prove di lavoro e le gare cinofile, autorizzate ai sensi del comma 7, possono accedere tutti i cacciatori o cinofili ammessi dall'organizzatore.
10. Nelle aree cinofile il gestore dovrà garantire un'adeguata presenza di capi di

selvaggina in rapporto all'estensione ed alla capacità faunistica delle zone interessate tramite ripopolamenti.

11. Gli ATC possono istituire Aree cinofile temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani con divieto di sparo, ciascuna di estensione non inferiore ad ettari 300, nel periodo compreso dal giorno successivo alla chiusura della stagione venatoria al 30 giugno, salvo i periodi riproduttivi della singola specie, individuati dall'ATC. Esse sono disciplinate e gestite direttamente dai Comitati di gestione degli ATC, in dette aree hanno diritto all'accesso gratuito i cacciatori iscritti nonché ammessi nella stagione venatoria trascorsa, all'ATC interessato.
12. Gli ATC che hanno in gestione aree cinofile permanenti di cui al comma 4 possono creare al loro interno aree riservate in cui sviluppare l'allevamento e l'irradiazione spontaneo della selvaggina mediante adeguate strutture.

Art. 19

(Documenti per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'esercizio della caccia può essere esercitato da chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia in possesso dei seguenti documenti:
 - a) licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia;
 - b) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di Euro 516.457,00 per ogni sinistro, di cui Euro 387.343,00 per ogni persona danneggiata e Euro 129.114,00 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di Euro 51.645,00 per morte od invalidità permanente. Detti massimali sono aggiornati, nel rispetto del nono comma dell'art. 12 della legge n. 157/1992, dalla Giunta regionale ogni 4 anni;
 - c) tesserino venatorio regionale che, predisposto dalla Giunta regionale, viene rilasciato dalla Provincia di residenza. Detto tesserino venatorio deve contenere

le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale [e deve essere restituito entro il 15 marzo, alla Provincia che lo ha rilasciato];

- d) tesserino di abbattimento, che viene rilasciato dall'ATC al quale si è iscritti o ammessi e dove il cacciatore deve annotare in modo indelebile il numero di capi di selvaggina stanziale, subito dopo l'abbattimento o cattura, il totale di selvaggina migratoria a fine giornata, dopo aver annotato il numero parziale di capi abbattuti al mattino, nonché ogni altra annotazione richiesta dall'ATC;
 - e) attestato di versamento della tassa regionale di concessione quale parte integrante, ai fini dell'esercizio venatorio, del tesserino regionale.
2. Il tesserino venatorio regionale viene rilasciato annualmente previa verifica della validità dei documenti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 [e della restituzione del tesserino venatorio precedentemente rilasciato]. Sul tesserino di caccia, oltre alle modalità di esercizio venatorio, sono riportati i seguenti dati:
 - a) cognome e nome del titolare;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) indirizzo;
 - d) professione;
 - e) ambito territoriale di caccia al quale il titolare è iscritto e gli altri ambiti della Regione ai quali è ammesso.
 3. Le Province inoltre, in sede di distribuzione del tesserino venatorio, sono tenute ad annotare sul talloncino del tesserino medesimo, la compagnia assicuratrice di cui alla lettera b) del comma 1 indicata dal cacciatore.
 4. Le Province comunicano al settore caccia della Giunta regionale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, la consistenza numerica di ciascuna associazione venatoria.
 5. Il numero del tesserino deve essere riportato sulla licenza di caccia a cura della Provincia, la quale tiene un apposito schedario dei tesserini rilasciati da aggiornare annualmente, anche con le annotazioni relative alle infrazioni commesse ed alle sanzioni irrogate ai cacciatori, al fine dell'accertamento della recidività.
 6. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di caccia, il giorno di caccia prescelto all'atto dell'inizio dell'attività venatoria nella

propria o in altra Regione, nonché ogni altra annotazione richiesta in sede di emanazione del calendario venatorio annuale.

Art. 28

(Accesso e partecipazione dei cacciatori agli ATC)

1. La Giunta regionale, in base ai dati forniti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, indica alle Province l'indice di densità venatoria per ogni ATC e il numero massimo entro cui devono essere contenute le ammissioni autorizzate a norma del comma 8. Nel rispetto di tali indici, le ammissioni dei cacciatori non residenti in Abruzzo sono consentite, con le priorità previste dal comma 6 ed in base a criteri di reciprocità, secondo quote determinate da intese interregionali promosse dalla Giunta regionale.
 2. Le Province a loro volta, effettuate le iscrizioni di cui ai commi 4 e 5 comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno ai comitati di gestione, l'elenco dei cacciatori iscritti e il numero dei cacciatori che possono essere ulteriormente ammessi, in ogni ATC, derivato dall'applicazione dell'indice di densità venatoria indicato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.
 3. I comitati di gestione devono soddisfare le richieste di ammissione dei cacciatori, fino al limite della disponibilità fissata, con le prescrizioni di cui ai commi 1 e 6.
 4. Il cacciatore ha diritto all'accesso nell'ATC istituito nel corrispondente comprensorio in cui risiede, o in cui è nato o dove è stabilmente dimorante per motivi di pubblico servizio, previa rinuncia dell'ATC di residenza, ovvero nell'ATC all'interno del quale è localizzato l'appostamento fisso di cui è titolare. La Provincia competente su specifica ed iniziale richiesta inoltrata dagli interessati improrogabilmente entro il 15 marzo di ogni anno, iscrive i cacciatori negli ATC di competenza. Nelle annate successive a quella della prima iscrizione e fermo restando il possesso dei requisiti necessari, il cacciatore conferma l'iscrizione all'ambito di competenza inoltrando alla Provincia competente, [contestualmente alla riconsegna del tesserino regionale che deve avvenire] entro il termine del 15 marzo di ogni anno, ricevuta dell'avvenuto versamento della
5. quota di partecipazione all'ATC in cui è stato iscritto nella stagione precedente. Qualora il versamento venisse effettuato oltre la data del 15 marzo, si applica la sanzione prevista al comma 4, lett. a), dell'articolo 53.
 5. Il cacciatore che consegue la licenza di caccia nel corso della stagione venatoria, a domanda viene iscritto nel comprensorio di residenza anche in soprannumero.
 6. I posti disponibili per le ammissioni, dopo le iscrizioni compiute dalle Province con i criteri di cui ai commi 4 e 5, sono assegnati dai comitati di gestione degli ATC ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:
 - a) se residenti in Provincia che non abbiano rinunciato all'ATC di residenza;
 - b) se residenti in uno dei comuni degli ATC regionali adiacenti;
 - c) se residenti in un comune della Regione;
 - d) se abbiano parenti od affini entro il 3° grado residenti all'interno dell'ATC;
 - e) se proprietari di almeno la metà di un fabbricato di civile abitazione con i requisiti di abitabilità e situato nel territorio dell'ATC o agricoltori conduttori di fondo ricadente all'interno dell'ATC;
 - f) se residenti in altre regioni, secondo l'ordine di presentazione della domanda.
 7. Fermo il criterio di priorità decrescente indicato dal precedente comma 6, a parità di condizioni è data precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono più condizioni; al verificarsi di ulteriore parità viene data priorità nell'ordine:
 - a) chi rinuncia all'iscrizione all'ATC istituito nel comprensorio di residenza, la rinuncia comporta per la stagione venatoria nella quale è stata espressa, l'impossibilità per la Provincia di iscrivere il rinunciatario all'ATC di residenza;
 - b) chi è già stato ammesso od iscritto in passato, con preferenza per il tempo meno remoto;
 - c) chi svolge l'attività lavorativa prevalente e continuativa nell'ATC.
 8. Si considerano cacciatori iscritti quelli di cui ai commi 4 e 5 ed ammessi gli altri. L'attività venatoria nelle aree contigue ai Parchi nazionali o regionali e nelle foreste demaniali ricomprese nell'ATC, è consentita solamente ai cacciatori iscritti od ammessi residenti in Regione, fatte

- salve le specifiche norme di disciplina dell'attività venatoria nell'area contigua stessa.
9. In ogni ATC il comitato di gestione può ammettere un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria indicata dalla Regione quando siano accertate modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole. Il numero dei cacciatori iscritti e di quelli ammessi deve essere contenuto entro l'indice di densità massima fissato dalla Giunta regionale.
 10. Il cacciatore che intende essere ammesso in un ATC regionale diverso da quello istituito nel comprensorio dove ha la residenza deve inoltrare entro il termine perentorio del 1 aprile di ogni anno, domanda in carta libera al comitato di gestione dell'ATC preferito. L'ammissione è subordinata al versamento della quota di partecipazione da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di accettazione della domanda medesima.
 11. Qualora dopo la data del 1° aprile in un ATC permanga disponibilità di posti per le ammissioni stagionali rispetto al numero massimo prefissato in applicazione dell'indice di densità venatoria il comitato di gestione competente accoglie le domande pervenute dai cacciatori residenti in Regione oltre il termine di cui al comma 10 e provvede all'ammissione, secondo le priorità stabilite dalla presente legge, fino ad esaurimento dei posti disponibili, per i cacciatori residenti fuori Regione esclusivamente in base agli accordi interregionali di cui al comma 1.
 12. Qualora non si provvede formalmente a comunicare, prima dell'inizio della stagione venatoria, la propria rinuncia all'ammissione ottenuta, il Comitato di gestione, nella stagione successiva, deve denegare l'ammissione al cacciatore qualora quest'ultimo sia inadempiente.
 13. Il Comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande secondo le priorità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo e trasmette, improrogabilmente entro il 1° giugno, alle rispettive Province di residenza l'elenco dei cacciatori ammessi. L'elenco, esposto al pubblico a cura della Provincia, rappresenta l'atto formale d'avvenuta ammissione per gli interessati, senza ulteriore comunicazione personale;
- inoltre l'elenco può essere aggiornato, a cura del Comitato, secondo le ulteriori disponibilità di ammissione che si rendono necessarie. Per le ammissioni determinate dall'ulteriore disponibilità di posti, i Comitati di Gestione hanno facoltà, in alternativa all'aggiornamento dell'elenco degli ammessi trasmesso alla Provincia, di comunicare mediante lettera ai diretti interessati, costituente atto formale, l'ammissione.
14. Le Province, previa verifica dell'avvenuto versamento della relativa quota d'iscrizione e/o d'ammissione stagionale e del possesso dei requisiti necessari, annotano nel tesserino regionale l'iscrizione degli ATC nei quali il cacciatore è autorizzato ad accedere in base all'iscrizione o all'ammissione stagionale.
 15. Il Comitato di gestione, a seguito di specifica richiesta, comunica i motivi della mancata ammissione all'interessato che può proporre ricorso alla Provincia entro trenta giorni dalla data di comunicazione. La Provincia decide sul ricorso. In caso di accoglimento il cacciatore è ammesso all'ATC preferito. La Provincia esercita i controlli ed adotta i provvedimenti sostitutivi in caso di irregolarità o di abuso nel riconoscimento del diritto di accesso.
 16. I cacciatori iscritti ad un'ATC abruzzese, a partire dal 10 ottobre di ogni anno, hanno diritto alla fruizione di 10 giornate venatorie complessive durante l'intera stagione venatoria, di cui non più di 2 giornate venatorie in uno stesso ATC, nei restanti ATC della Regione in cui non siano ammessi.
 - 16-bis. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 16, il numero dei cacciatori che possono essere ulteriormente ammessi di cui al comma 2 è riservato per una percentuale del 2% del carico venatorio ad ammissioni giornaliere, a titolo oneroso, la cui quota di ammissione stabilita dal comitato di gestione non può essere superiore a € 15; nel caso in cui la disponibilità di posti per dette ammissioni giornaliere sia inferiore alle richieste, trovano applicazione i criteri e le priorità di cui al comma 6 in quanto compatibili per i soli residenti in Abruzzo.
 17. Nelle more delle specifiche intese di cui al comma 1 il Comitato di gestione dell'ATC può prevedere restrizioni o limitazioni di ammissioni di cacciatori provenienti da

regioni che attraverso leggi regionali, regolamenti, calendario venatorio, disposizioni Provinciali o statutarie fissino, anche di fatto, limitazioni di specie, tempi e forme di caccia singola o in squadra discriminanti per i cacciatori iscritti al proprio ATC.

18. Il cacciatore che richiede l'iscrizione nell'ATC individuato in un comprensorio faunistico-venatorio regionale nel quale è nato ma non residente, per ottenere quanto richiesto deve esibire alla Provincia competente per l'iscrizione, ed inviarne copia all'ATC interessato, dichiarazione della Provincia di residenza attestante che il cacciatore interessato, per l'intera stagione di caccia cui si riferisce la rinuncia, non è ammesso, per sua rinuncia, ad esercitare l'esercizio venatorio nell'ATC, anche di altre Regioni, in cui ha la residenza anagrafica.
19. La Provincia esercita la funzione ispettiva sulla gestione degli ATC nonché quella sostitutiva.
20. In caso d'inerzia della Provincia nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 19 la Regione esercita i poteri sostitutivi.

Art. 53

(Sanzioni amministrative)

1. La violazione di norme che prevedono la irrogazione della sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il contenzioso venatorio è affidato alla Provincia competente per territorio. Ad essa vanno inoltrati i procedimenti verbali di contestazione elevati dagli agenti addetti alla vigilanza.
3. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti all'ente cui è affidato il contenzioso venatorio a parziale recupero delle spese sostenute per il predetto servizio.
4. Salvo che il fatto non costituisca un reato previsto dall'art. 30 della legge n. 157/1992 o non sia altrimenti sanzionato dall'art. 31 della stessa legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) [da Euro 5 a Euro 50 per la mancata riconsegna del tesserino venatorio regionale entro i termini stabiliti;]
 - b) da Euro 300 ad Euro 600 per il mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il

ripopolamento;

- c) da Euro 100 ad Euro 200 per l'addestramento di cani al di fuori delle aree e dei periodi consentiti;
- d) da Euro 100 ad Euro 700 per il mancato rispetto delle limitazioni all'attività venatoria stabilite dall'ATC;
- e) da Euro 100 ad Euro 700 per la violazione della regolamentazione di cui al comma 6 dell'art. 43;
- f) da Euro 10 ad Euro 45 con riferimento ad ogni singolo capo per la violazione delle norme regionali legislative e regolamentari sull'allevamento della fauna selvatica;
- g) da Euro 100 ad Euro 300 per l'esercizio dell'attività venatoria in orari non consentiti, se l'infrazione è riscontrata nella fascia oraria ricompresa tra la seconda ora successiva al tramonto e la terza ora antecedente il sorgere del sole gli importi minimi e massimi sono innalzati rispettivamente a Euro 1.000 e Euro 3.000;
- h) da Euro 100 a Euro 400 per omessa annotazione della giornata di caccia fruita in un ATC in cui si è iscritti od ammessi, sul tesserino venatorio regionale di cui all'art. 19;
- i) da Euro 200 a Euro 800 per omessa annotazione della giornata di caccia fruita in un ATC in cui si esercita l'attività venatoria ai sensi del comma 16 dell'art. 28, sul tesserino venatorio regionale di cui all'art. 19;
- j) da Euro 300 ad Euro 900 per chi esercita l'attività venatoria in un numero di giornate superiore alle tre settimanali, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 43;
- k) da Euro 500 a Euro 2.000 per chi esercita l'attività venatoria, in un ambito territoriale di caccia al quale non è iscritto o ammesso, fuori dai tempi e dai periodi di cui al comma 16 dell'art. 28 o dell'apposita regolamentazione di cui al comma 6 dell'art. 43;
- l) da Euro 50 ad Euro 200 per chi, esercitando l'attività venatoria in un ATC in cui si è iscritti, ammessi o ai sensi di quanto disposto dal comma 16 dell'art. 28 e fatto salvo quanto disposto dalla regolamentazione di cui al comma 6 dell'art. 43, sconfinava in un ATC adiacente al quale non è ammesso;
- m) da Euro 200 ad Euro 1.200 per chi

abbatte durante la stagione venatoria esemplari di fauna selvatica stanziale, fuori dai periodi fissati nel calendario di cui all'art. 43;

- n) da Euro 50 ad Euro 150 per chi abbatte durante la stagione venatoria esemplari di fauna selvatica migratoria fuori dai periodi fissati nel calendario di cui all'art. 43;
- o) da Euro 200 ad Euro 500 per ogni capo di fauna selvatica abbattuta, qualora si superino i quantitativi stabiliti dal calendario venatorio;
- p) da Euro 100 ad Euro 200 per cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore;
- q) da Euro 150 ad Euro 400 per chi abusa o usa impropriamente la tabellazione dei terreni;
- r) da Euro 25 a Euro 250 per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge e del Calendario Venatorio non espressamente sanzionata dalle predette norme. Per lo stesso fatto si applicano altresì le sanzioni accessorie previste dall'art. 32 della legge n. 157/1992.

Art. 58

(Esercizio venatorio da parte dei cittadini dell'unione europea e dei paesi extraeuropei)

1. L'esercizio dell'attività venatoria in Abruzzo è altresì consentito ai cittadini comunitari e dei paesi extraeuropei, maggiori di anni 18, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano abilitati, nell'ambito dell'ordinamento normativo dello stato di residenza, all'esercizio dell'attività venatoria e muniti dei documenti relativi;
 - b) siano muniti di polizza assicurativa di cui alla lettera b) dell'art. 19.
 Se intenzionati all'esercizio dell'attività venatoria con armi proprie siano altresì dotati di titolo idoneo d'importazione temporanea di armi come disposto dall'art. 15 della legge n. 110/1975 o da accordi internazionali o se cittadini comunitari, della carta europea delle armi comuni da sparo di cui al D.Lgs. n. 527/1992 in attuazione della direttiva 91/477/CEE.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, verificati i requisiti, le amministrazioni Provinciali rilasciano un apposito tesserino, sostitutivo del tesserino di cui alla lettera c) dell'art. 19, denominato "tesserino di caccia per i cacciatori comunitari e dei paesi extraeuropei" con il testo redatto oltre che in italiano, in inglese, francese, spagnolo e tedesco; detto tesserino va riconsegnato all'Amministrazione Provinciale che ha provveduto al rilascio alla fine del periodo di permanenza in Regione e comunque entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno].
3. Ai soggetti di cui al comma 1 in possesso dell'apposito tesserino di cui al comma 2 gli ATC rilasciano permessi giornalieri od anche settimanali di caccia.
4. I cacciatori comunitari e dei paesi extraeuropei sono tenuti ad essere accompagnati da un cacciatore iscritto o ammesso all'ATC nel quale praticano l'attività venatoria e ad esibire agli addetti alla vigilanza i documenti di cui ai commi 1 e 2, ed i permessi di cui al comma 3 con relativa ricevuta della quota versata all'ATC.

LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 42
Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino.

Art. 9

(Norme transitorie di salvaguardia)

1. All'interno del Parco naturale regionale del Sirente-Velino sono consentiti, anche se difformi dalle previsioni del Piano per il Parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici.
2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:
 - a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
 - b) modificazioni del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica e **comunque compatibili con la legislazione regionale ed i Piani di Parco vigenti, in applicazione del comma 4, dell'art. 11, della Legge n. 394/1991 (Legge Quadro sulle Aree Protette);**
 - c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa

- costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati debitamente autorizzati dall'ISPRA. Detti prelievi e abbattimenti devono avvenire in conformità al Regolamento del Parco o, nelle more della sua approvazione, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del Parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente;
- d) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche;
- e) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione, in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente Parco;
- f) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;
- g) alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
- h) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 38/1996 così come modificato dal comma 3, dell'art. 57 della L.R. n. 10/2004;
- i) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ed altri all'infuori delle strade asfaltate;
- l) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
- m) l'uso di motoslitte al di fuori delle aree classificate "piste da sci" ad eccezione dell'uso per compiti di pubblica sicurezza o soccorso, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; è consentito il volo con velivoli ultraleggeri non motorizzati salvo che in aree espressamente vietate da individuare con provvedimento successivo;
- n) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
- o) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri abitati;
- p) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;
- q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
- r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste nel Piano del Parco.
3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
4. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il Piano del Parco.
5. Fino a tale data, le attività di cui al comma 4 continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.
6. La pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui il Piano non preveda forme diverse di limitazione.
7. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1, dell'art. 30, della L.R. n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti debitamente autorizzati.
8. Previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della L.R. n. 38/1996, può essere consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantità di

materiale lapideo, esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale. Sono inoltre consentiti recuperi, riattivazione ed ampliamenti di cave esistenti nonché la installazione di impianti, purché venga garantito il ripristino della continuità morfologica ambientale.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66
Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo.

Art. 17

(Modalità per la raccolta dei tartufi)

1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni raccoglitore autorizzato all'attività di ricerca o raccolta può condurre al massimo due cani.
2. Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato il vanghetto (o vanghella) con lama inamovibile dal manico, di larghezza non superiore a 4 centimetri per un massimo di 15 centimetri di altezza con la punta rotondeggiante.
3. Nei comuni di: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, Secinaro, Tione degli Abruzzi, **Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Celano, Cerchio, Civitella Alfedena, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Corfinio, Gioia dei Marsi, Introdacqua, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio,**

Pacentro, Pereto, Pescara, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana, Sulmona, Tagliacozzo, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito è autorizzata la raccolta del tartufo nero pregiato dal 16 dicembre al 15 marzo anche con l'utilizzo dello zappetto. Lo zappetto deve avere punta rotondeggiante, di dimensioni massime di centimetri 3 di larghezza per centimetri 12 di altezza, con manico inamovibile di lunghezza non superiore a centimetri 50.

4. La Regione Abruzzo non riconosce gli eventuali danni, ove accertati, ai terreni ricadenti nel territorio dei comuni in cui è permesso l'utilizzo dello zappetto per la ricerca e la raccolta dei tartufi.
5. E' fatto divieto dell'uso dello zappetto per la raccolta del tartufo bianco (Tuber Magnatum).

Art. 23

(Tesserino di idoneità - adempimenti amministrativi - rinnovo annuale - rinnovo alla scadenza)

1. L'aspirante raccoglitore di tartufi sostiene l'esame di idoneità entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda al Comando provinciale del CFS della provincia di appartenenza.
2. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova di esame possono ripeterla non prima di quattro mesi, senza dover riprodurre domanda ma dando assenso scritto alla fine dell'esame risultato negativo. Decorso un anno senza che l'interessato si sia ripresentato all'esame, lo stesso deve riprodurre nuova domanda completa.
3. I non residenti nel territorio regionale possono richiedere l'autorizzazione alla raccolta al Comando provinciale del CFS nel cui territorio hanno domicilio.
4. Sulla base dei processi verbali delle prove di esame, il competente Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio della Giunta regionale rilascia i tesserini agli aspiranti raccoglitori.

5. Il tesserino è comunque rilasciato previa esibizione della ricevuta di pagamento della relativa tassa di concessione regionale di cui all'articolo 24.
 6. Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità e la fotografia vidimata del raccoglitore autorizzato.
 7. Il tesserino di idoneità si intende rinnovato annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione prevista dall'articolo 24.
 8. Il tesserino è rilasciato agli aspiranti raccoglitori, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ed abbiano superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, gli elementi fondamentali della biologia degli stessi, le modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e la normativa statale e regionale in materia.
 9. Il tesserino ha la validità di dieci anni dalla data di rilascio ed è rinnovato su domanda indirizzata al Comando provinciale del CFS competente per territorio.
- 9 bis. La validità dei tesserini rilasciati precedentemente alla data del 1 gennaio 2013 è prorogata fino al compimento del decimo anno dalla data di rilascio.**
10. La domanda di rinnovo è corredata:
 - a) del tesserino scaduto;
 - b) della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento;
 - c) di due foto del richiedente, di cui una autenticata.
 11. L'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati per la raccolta dei tartufi è tenuto presso il competente Servizio della Direzione Politiche Agricole.

Art. 30

(Vendita dei tartufi conservati)

1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta recante:
 - a) il nome della ditta che li ha confezionati;
 - b) la località ove ha sede lo stabilimento;
 - c) il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 della presente legge;
 - d) la classificazione prevista nell'allegato 2 alla legge 752/85;
 - e) il peso netto, in grammi, dei tartufi sgocciolati;
 - f) l'indicazione di "pelati", quando i tartufi

siano stati liberati dalla scorza e dalle sostanze eventualmente aggiunte secondo quanto stabilito dall'articolo 31 della presente legge;

- g) la data di confezionamento e di scadenza;
- g-bis) l'indicazione obbligatoria della zona geografica di raccolta.**

2. Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni in materia dettate dalle norme vigenti.

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2013, N. 19

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative.

Art. 5

(Piccoli impianti idroelettrici di cui al d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici))

1. Fatte salve le procedure di cui alla Parte II del d.lgs 152/2006 e dell'articolo 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE, nonché, per gli impianti ricadenti in aree protette o posti su rami di corsi d'acqua interclusi tra aree protette, a condizione che l'acqua prelevata venga restituita in alveo in sito limitrofo al prelievo o comunque entro l'area interclusa, previo parere degli enti interessati, **vengono meno** i motivi di preclusione di cui all'articolo 8 della l.r. 17/2007 e dello Studio approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 671 del 24.7.2008 e successive modifiche e integrazioni:
 - a) per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b) del d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 24 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici);
 - b) per gli impianti di potenza nominale di concessione superiore a quella di cui alla lett. a) e fino a Kw 1500 di potenza nominale di concessione, se il proponente attiva, almeno per la durata di un anno, per i casi in cui non sia disponibile la serie storica dei dati idrometrici, proveniente da fonti ufficiali, relativi al corso d'acqua interessato, azioni di monitoraggio effettuate da

soggetti terzi accreditati, reperisce ogni altro dato storico utile al fine di attestare le portate del corso d'acqua interessato dall'intervento e predisporre una relazione idrologica, tesa ad individuare valori idrologici puntali e di dettaglio in corrispondenza della sezione di interesse, mediante la ricostruzione accurata del regime delle portate medie annue, mensili e cura di durata delle portate stesse.

1-bis. Per gli impianti con potenza maggiore di quelli di cui al comma 1, lett. b) rimangono applicabili i motivi di preclusione di cui all'art. 8 della L.R. n. 17/2007 e dello Studio approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 671 del 24 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

1-ter. Gli impianti di cui al comma 1 rimangono assoggettati alle procedure di concessione per le derivazioni di acqua pubblica di cui al D.P.G.R. 13.8.2007 n. 3/Reg di attuazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il provvedimento di concessione è rilasciato solo se:

- a) **non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;**
- b) **è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;**
- c) **non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero, pur sussistendo tale possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.**

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 11 (Regolamento del parco)

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente

all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono

- consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
 - c) la modificazione del regime delle acque;
 - d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
 - e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
 - f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
 - g) l'uso di fuochi all'aperto;
 - h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
 5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.
 6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco

prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 8

(Programmazione risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica)

1. Il rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque ai fini della produzione di energia elettrica, di potenza compresa tra 30 (trenta) e 3.000 (tremila) Kw, è sospeso sino alla predisposizione di uno studio complessivo delle risorse disponibili, che deve essere approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia, nel termine di anni uno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione non riguarda le concessioni in corso di rilascio, per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione dei lavori a termini dell'articolo 13 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.. Parimenti, la sospensione non si applica al rinnovo delle concessioni di derivazione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso di concessioni idroelettriche per le quali è stato emesso il decreto di concessione ed i cui lavori di cantiere non risultano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi decreti sono sospesi. Per dette concessioni, ove risultino conformi allo studio di cui al comma 1, l'Autorità concedente, previa istruttoria di cui all'art. 49, comma 2, del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., dichiara l'efficacia del provvedimento di concessione; viceversa, ne dichiara l'abrogazione.
3. La Giunta regionale, per la redazione dello studio di cui al comma 1, tiene conto:
 - a) della compatibilità dell'utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico con la salvaguardia della flora e della fauna dell'ambiente di acque correnti, sia per quanto riguarda l'alveo che le sponde;
 - b) della salvaguardia delle aree protette;
 - c) della presenza negli alvei sottesi del

deflusso minimo vitale;

- d) della salvaguardia delle priorità d'uso stabilite dall'art. 95, commi 2 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- e) dell'individuazione del tratto del corso d'acqua sotteso, delimitato, a monte, dalle opere di presa e, a valle, di quelle di restituzione;
- f) dell'economicità dell'intervento per la costruzione delle centrali idroelettriche.
4. Con successivo atto legislativo vengono dettate norme in materia di priorità per il rilascio di piccole derivazioni idroelettriche con potenza nominale non superiore a 3.000 Kw.
5. Le domande di derivazioni presentate alla data e successivamente all'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione dello studio di cui al comma 1, sono dichiarate, ai sensi del medesimo comma 1, non più procedibili.
- 5-bis. Il disposto del comma 5 del presente articolo non si applica ai seguenti casi:
- a) per le domande di derivazione idroelettrica per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato sottoscritto il disciplinare di cui all'art. 11 del R.D. 1775/193, ancorché non sia stato emesso il provvedimento di concessione;
- b) per le domande di derivazione idroelettrica che prevedono la costruzione di più centrali, poste in serie nell'alveo del medesimo corso d'acqua, la cui potenza nominale complessiva, sommatoria delle potenze nominali delle singole centrali, supera i 3.000 Kw.
- Le domande di cui alle lett. a) e b) sono dichiarate sospese.
- L'Autorità concedente, con provvedimento espresso, dichiara la procedibilità delle domande dichiarate sospese che risultino conformi allo studio di cui al comma 1, anche nel caso in cui lo studio non venga approvato nel termine prescritto al comma 1.
6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede nei limiti dello stanziamento previsto sul capitolo di spesa 151402 dello stato di previsione del bilancio relativo all'esercizio 2007.

LEGGE REGIONALE 30.12.2013, n. 59

Adeguamento L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 alla Sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241, ulteriori interventi finanziari urgenti, modifiche alla L.R. 31 luglio 2012, n. 39, recante "Disciplina della professione di maestro di sci" e modifiche alla L.R. 16 settembre 1998, n. 86 recante: "Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo"

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge :

Art. 1

(Adeguamento alla Sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241)

1. La presente legge ha la finalità di adeguare le disposizioni di cui alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", eliminando dall'ordinamento regionale le norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con la Sentenza 9 ottobre 2013, n. 241.

Art. 2

(Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2)

1. La tabella di cui all'"Allegato 3" dell'art. 7, comma 1, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è sostituita dalla tabella denominata "Allegato 3" della presente legge.

Art. 3

(Interventi finanziari urgenti)

1. La tabella di cui all'"Allegato 3" dell'art. 7, comma 1, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2, recante "Disposizioni finanziarie per la

redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è sostituita dalla tabella denominata "Allegato 3" della presente legge.

- Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato con la L.R. 10 gennaio 2013, n. 3, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015" sono

apportate le modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel "Prospetto A" di variazione allegato alla presente legge.

- All'art. 2 della L.R. 37/2013, le parole "il capitolo di entrata 03.05.002 - 35015.1" sono sostituite dalle parole "il capitolo di entrata 03.05.002 - 35045.1".
- Al Prospetto "A" sono aggiunte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

UPB 02.01.005 - capitolo 11202 Trattamento economico del personale principale e accessorio	+ € 430.000,00
UPB 02.01.005 - capitolo 11213 Trattamento economico del personale dirigenziale principale e accessorio	- € 430.000,00

Art. 4

(Abrogazione disposizioni della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2)

- Il comma 4, dell'art. 7, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è abrogato.
- L'art. 16, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 è abrogato.
- L'art. 27, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 è abrogato.
- L'art. 28, della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 è abrogato.

Art. 5

(Variazione al bilancio di previsione 2013)

- Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato con la L.R. 10 gennaio 2013, n. 3, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015" sono apportate le modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione di bilancio allegato alla presente legge.

Art. 6

(Ulteriori interventi finanziari urgenti)

- Al fine di ripianare le perdite determinatesi nella gestione dell'Ente Fiera di Lanciano è concesso al Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano un

contributo pari a € 150.000,00, somma conforme all'accertamento effettuato dall'Ente stesso. Gli oneri derivanti dal presente comma trovano capienza nella UPB 07.02.011, capitolo 102499.

- Le attività dell'Enoteca Regionale, istituita con L.R. 7.12.1995, n. 138 sono realizzate mediante rifinanziamento dell'art. 35, della L.R. 10.5.2002, n. 7 con stanziamento di € 55.000,00 sul capitolo 102405, U.P.B. 07.02.003.
- Per garantire continuità alle attività di cui alla L.R. 29/2011, già svolte dalla disciolta ARSSA, è istituito un apposito capitolo denominato "Programma di attività in continuità ex ARSSA", U.P.B. 07.02.011 con una dotazione finanziaria pari ad € 77.000,00. La Giunta regionale con proprio atto approva il programma delle attività entro il 31.12.2013.
- Allo scopo di sostenere le imprese che esercitano attività di prelievo di molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ortona è concesso un aiuto di € 160.000,00. Le predette risorse sono utilizzate sotto forma di contributi in "de minimis" ai sensi del Reg. (CE) n. 875/2007. Gli oneri derivanti dal presente comma trovano copertura sulla UPB 07.02.013, capitolo 142330 denominato "Fondo unico delle politiche di sostegno all'economia ittica - fondi regionali - L.R. 5.8.2004, n. 22".
- Per le finalità di cui all'art. 17 (Interventi in favore della marineria di Pescara) della L.R. 10.1.2013, n. 2, il capitolo 141501 denominato "Aiuti alla marineria

- pescarese ex art. 34, commi 32 e 33 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221" viene rifinanziato per una somma pari ad € 650.000,00.
6. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01 (Disciplina comunitaria di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione) per lo svolgimento delle attività non economiche di cui al paragrafo 3.1.1. della Comunicazione, al fine di supportare le attività relative al Programma Annuale di Ricerca 2013, è concesso un contributo complessivo di € 800.000,00 a favore dei centri regionali di ricerca Cotir, Crab e Crivea. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 102499, U.P.B. 07.02.003.
 7. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, compatibilmente con le proprie disposizioni statutarie in materia di bilancio, i soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 6 adottano un regime di contabilità separata per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6.
 8. Al fine del rimborso delle spese relative alle proprie attività è concesso un contributo di € 400.000,00 a favore delle associazioni di protezione civile regionali. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 151300, U.P.B. 05.01.007.
 9. Per le spese di liquidazione della società Abruzzo Engineering, è concesso un contributo pari a € 500.000,00. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo di nuova istituzione 281625 U.P.B. 08.01.014.
 10. Per le spese di liquidazione dell'Ente Abruzzo Lavoro, è concesso un contributo pari a € 170.000,00. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 21530 U.P.B. 11.01.001.
 11. A favore del Comune di Poggiofiorito (CH) è concesso un contributo alle spese per gli interventi alla scuola materna comunale pari a € 70.000,00. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 152427 di nuova istituzione U.P.B. 04.02.001.
 12. Il capitolo 71520, U.P.B. 13.01.003 denominato "Fondo sociale regionale" viene rifinanziato per € 2.100.000,00.
 13. Il capitolo 262417, U.P.B. 03.02.005 denominato "Programma di riqualificazione urbana" viene rifinanziato per € 1.500.000,00.
 14. Al Consorzio Industriale L'Aquila è concesso un contributo di € 191.000,00 per le spese derivate dalle procedure d'espropriazioni già effettuate. Gli oneri derivanti trovano capienza sul capitolo 281624 di nuova istituzione U.P.B. 08.01.014.
 15. Il capitolo 62424 U.P.B. 10.02.009 denominato "Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo L.R. 22.2.2000 n. 15" viene rifinanziato per € 150.000,00.
 16. Il capitolo 62436 U.P.B. 10.02.009 denominato "Interventi a favore del Teatro di prosa L.R. 11.2.1999, n. 5" viene rifinanziato per € 150.000,00.
 17. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, al bilancio di previsione 2013 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento capitolo di spesa 102499, U.P.B. 07.02.011 per € 150.000,00;
 - b) in aumento capitolo di spesa 102405, U.P.B. 07.02.003 per € 55.000,00;
 - c) in aumento UPB 07.02.011, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Programma di attività in continuità ex ARSSA", per € 77.000,00;
 - d) in aumento capitolo di spesa 142330, U.P.B. 07.02.013 per € 160.000,00;
 - e) in aumento capitolo di spesa 141501, U.P.B. 08.01.016 per € 650.000,00;
 - f) in aumento capitolo di spesa 102499, U.P.B. 07.02.003 per € 800.000,00;
 - g) in aumento capitolo di spesa 151300, U.P.B. 05.01.007 per € 400.000,00;
 - h) in aumento capitolo di spesa 281625, U.P.B. 08.01.014 per € 500.000,00;
 - i) in aumento capitolo di spesa 21530, U.P.B. 11.01.001 per € 170.000,00;
 - l) in aumento capitolo di spesa 152427, U.P.B. 04.02.001 per € 70.000,00;
 - m) in aumento capitolo di spesa 262417, U.P.B. 03.02.005 per € 1.500.000,00;
 - n) in aumento capitolo di spesa 71520, U.P.B. 13.01.003 per € 2.100.000,00;
 - o) in aumento capitolo di spesa 281624, U.P.B. 08.01.014 per € 191.000,00;
 - p) in aumento capitolo di spesa 62424, U.P.B. 10.02.009 per € 150.000,00;
 - q) in aumento capitolo di spesa 62436, U.P.B. 10.02.009 per € 150.000,00;
 - r) in diminuzione capitolo di spesa 11202, U.P.B. 02.01.005 per € 4.000.000,00;

- s) in diminuzione capitolo di spesa 11210, U.P.B. 02.01.005 per € 2.800.000,00;
- t) in diminuzione capitolo di spesa 11212, U.P.B. 02.01.005 per € 323.000,00.

Art. 7

(Modifica all'art. 4 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1. La lettera c), del comma 1, dell'art. 4, della L.R. 39/2012 è abrogata.

Art. 8

(Modifica all'art. 8 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1. La lettera a), del comma 2, dell'art. 8, della L.R. 39/2012 è abrogata.

Art. 9

(Modifica all'art. 9 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1. Al comma 2, dell'art. 9, della L.R. 39/2012 le parole "e presentano certificato di idoneità psicofisica all'insegnamento dello sci, rilasciato dalla ASL" sono soppresse.
2. Al comma 3, dell'art. 9, della L.R. 39/2012 le parole "di mancata presentazione del certificato," sono soppresse.

Art. 10

(Modifiche all'art. 12 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1. Alla lettera c), del comma 4, dell'art. 12 della L.R. 39/2012 le parole "professioni del turismo montano" sono sostituite dalla seguente "formazione".
2. Al comma 7, dell'art. 12, della L.R. 39/2012 le parole "professioni del turismo montano" sono sostituite dalle seguenti "in materia di formazione".
3. Al comma 9, dell'art. 12, della L.R. 39/2012 dopo la parola "componenti" sono inserite le seguenti "in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione".

Art. 11

(Modifiche all'art. 13 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1. La lettera c), del comma 4, dell'art. 13 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente:

"c) un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4, dell'art. 12".

2. La lettera c), del comma 5, dell'art. 13 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente:

"c) un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4, dell'art. 12".

3. La lettera c), del comma 6, dell'art. 13 della L.R. 39/2012 è sostituita dalla seguente:

"c) un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4 dell'art. 12".

Art. 12

(Modifiche all'art. 14 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1. Il comma 1, dell'art. 14, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:

"1. I corsi relativi alle attività formative, previsti dalla presente legge, sono svolti dal Collegio regionale dei maestri di sci".

2. Al comma 2 dell'art. 14 della L.R. 39/2012 le parole "sentita la Direzione regionale competente." sono soppresse.

Art. 13

(Modifiche all'art. 16 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1. Alla lettera a), del comma 5, dell'art. 16 della L.R. 39/2012 dopo le parole "Albo professionale" sono aggiunte le seguenti "e dell'elenco delle Scuole sci";
2. Il comma 7, dell'art. 16, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente: "7. I distintivi di cui al comma 5, lettera g), sono forniti ai Maestri di sci dal Collegio regionale."

Art. 14

(Modifiche all'art. 18 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1. Il comma 2, dell'art. 18 della L.R. 39/2012 è abrogato.
2. Al comma 3, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 le parole "L'istanza" sono sostituite con le seguenti parole "La segnalazione certificata di inizio attività".
3. Al comma 4, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 le parole "L'istanza" sono sostituite con le seguenti parole "La segnalazione certificata di inizio attività".

4. Il comma 9, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 è abrogato.
5. Il comma 10, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 è abrogato.
6. Il comma 12, dell'art. 18, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:
"12. Le scuole di sci entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, comunicano al Comune territorialmente competente ed al Collegio Regionale, esclusivamente le variazioni che interessano l'organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza assicurativa e contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del Direttore, che i maestri facenti parte dell'organico della scuola sono in regola con la normativa sull'insegnamento e non sono componenti di altre scuole."
7. Il comma 14, dell'art. 18 della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:
"14. Il comune territorialmente competente per le attività di vigilanza e controllo sul corretto e regolare funzionamento delle scuole sci si avvale del Collegio regionale."

Art. 15

(Modifica all'art. 19 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1. Al comma 1, dell'art. 19, della L.R. 39/2012 le parole "alla Direzione regionale competente in materia di turismo e" sono soppresse.

Art. 16

(Modifica all'art. 21 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1. Al comma 3, dell'art. 21 della L.R. 39/2012 dopo le parole "dell'art. 15" sono inserite le seguenti "e dal comma 1 dell'art. 19,".

Art. 17

(Modifica all'art. 22 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1. Il comma 1, dell'art. 22, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:
"1. La vigilanza sull'esercizio della professione di Maestro di Sci e sulle attività svolte dalle Scuole di Sci è assicurata dalle Autorità di cui all'art. 21, comma 7 e dal Collegio Regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale."

Art. 18

(Modifica all'art. 25 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1. Il comma 5, dell'art. 25, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:
"5. Le disposizioni di cui all'art. 24 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2015."

Art. 19

(Modifica all'art. 26 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1. Il comma 2, dell'art. 26, della L.R. 39/2012 è sostituito dal seguente:
"2. Il Collegio regionale dei maestri di sci, al termine dell'attività formativa, rendiconta l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 alla Direzione competente in materia di formazione, che controlla, altresì, l'utilizzo di eventuali economie di spesa derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento dei corsi."

Art. 20

(Modifica all'art. 27 della L.R. 31 luglio 2012, n. 39)

1. Dopo il comma 1, dell'art. 27, della L.R. 39/2012 è inserito il seguente comma:
"1 bis. La L.R. 6 dicembre 1990, n. 94 (Istituzione della scuola per le professioni di montagna presso il Centro regionale di formazione professionale di Sulmona) è abrogata. Il personale assegnato alla Scuola per le professioni di montagna, assunto con contratto a tempo indeterminato a seguito di procedure concorsuali pubbliche, torna nella disponibilità della dotazione organica della Giunta regionale."

Art. 21

(Modifica all'art. 14, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86)

1. La lettera a), del comma 3, dell'art. 14, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.

Art. 22

(Modifiche all'art. 15, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86)

1. La lettera a), del comma 3, dell'art. 15, della L.R. 16 settembre 1998 n. 86 è abrogata.

2. La lettera a), del comma 5, dell'art. 15, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.

Art. 23

(Modifica all'art. 26 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86)

1. La lettera a), del comma 3, dell'art. 26, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.

Art. 24

(Modifiche all'art. 27 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86)

1. La lettera a) del comma 3, dell'art. 27 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.
2. La lettera a) del comma 5, dell'art. 27 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogata.

Art. 25

(Modifiche all'art. 28 della L.R. 16 settembre 1998, n. 86)

1. Il comma 1, dell'art. 28, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è sostituito dal seguente:

"1. I corsi relativi alle attività formative di cui alla presente legge sono organizzati e svolti dal Collegio Regionale delle Guide Alpine. La quota di partecipazione ai corsi è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle guide alpine ed è commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi."

2. Il comma 4, dell'art. 28, della L.R. 16 settembre 1998, n. 86 è abrogato.

Art. 26

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegato all'art. 1-1





TABELLE ECONOMICHE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013
 Stanziamenti economiche vincolate riprogrammate

U.P.B.	CAPITOLO Art.	DESCRIZIONE	IMPORTE	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTE
02 01 005	11590	FINANZIAMENTO STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PFI - PIANO OPERATIVO INTEGRATO - L. 04/2001	26.621,00				
02 01 005	11206	COMPENSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE AD ESARIAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE - L. 24.10.1986, N. 750, ART. 12 E L.R. 11.12.1987, N. 54.	36.579,61	02 01 005	11202	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE PRINCIPALE ED ACCESSORIO	78.222,32
01 01 007	11218	FINANZIAMENTO DELLO STATO DESTINATO AL PROGETTO GIORNATA - PROGETTO CONDIVISO DI COOPERAZIONE - ASSISTENZA TECNICO PROFESSIONALE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	15.021,71				
08 02 021	142338	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 24.05.1999, N. 47 E D.LGS. 11/298	75.000,00	07 01 001	11437	REBORSI ED INDEBITTA AI CONGONFANTI E PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE DEGLI ABRUZZESI NEL MONDO (CRAM)	75.000,00
08 02 021	142338	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 24.05.1999, N. 47 E D.LGS. 11/298	40.000,00	03 01 002	21625	INTERVENTI PER I CITTADINI ABRUZZESI EMIGRATI - L.R. 13.12.2004, N. 47	40.000,00
08 02 021	142338	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 24.05.1999, N. 47 E D.LGS. 11/298	5.000,00	03 02 001	22425	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI CITTADINI ABRUZZESI EMIGRATI - L.R. 13.12.2004, N. 47.	5.000,00
07 02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRICOLO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53.	50.000,00	01 01 003	51609	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE CIAPR PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	50.000,00
07 02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRICOLO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53.	500.000,00	01 01 003	51611	CONTRIBUTO AL CIAPR PER SPESE CORRENTI E PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO IN FUNZIONE DI SUPPORTO ALLE PROVINCE IN SEDe DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SERVIZI ALL'IMPREGO - L.R. 02.11.1994, N. 74.	500.000,00
05 02 010	292361	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 11/21/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - DPCM 22.12.2000	250.000,00	01 01 004	61430	CONTRIBUTO AL CIAPR PER SPESE CORRENTI E PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO IN FUNZIONE DI SUPPORTO ALLE PROVINCE IN SEDe DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SERVIZI ALL'IMPREGO - L.R. 02.11.1994, N. 74.	250.000,00
05 02 010	292361	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 11/21/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - DPCM 22.12.2000	20.000,00	01 01 004	61622	CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA DEPUTAZIONE ABRUZZESE DI STORIA PATRIA - L.R. 28.4.1995, N.78 E L.R. 29.10.1996, N.112.	20.000,00
05 02 010	292361	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 11/21/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - DPCM 22.12.2000	300.000,00	01 01 005	61656	INTERVENTI EX L.R. N.40 DEL 24.8.2001 E SUCC.MOD.	300.000,00
05 02 010	292361	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 11/21/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - DPCM 22.12.2000	300.000,00	01 01 005	61657	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SINDACALE - L.R. 30.1.1999, N.76.	300.000,00

ALLEGATO sotto firma integrante alla dot. **76.00C** del **22.01.2013**
 Direzione n. **76.00C** del **22.01.2013**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA






- 2 -

TABELLE ECONOMICHE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013
 Stanziamenti economiche vincolate riprogrammate

U.P.B.	CAPITOLO ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
05 02 010	292361	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - DFCM 22.12.2000	1.000.000,00	10 01 005	61660	INTERVENTI IN FAVORE DEL LICEO MUSICALE "G. BRAGA" DI TERAMO - L.R. 2.8.1995, N. 33, L.R. 16.09.1994, N. 68, L.R. 5.6.1996, N. 30 E L.R. 16.07.1997, N. 5	1.000.000,00
05 02 010	292361	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - DFCM 22.12.2000	130.000,00	10 02 005	62101	SPESA PER INIZIATIVE DIRETTE NEL CAMPO DEI BENI CULTURALI - ART. 8, L.R. 18.6.1992, N. 44 E L.R. 11.1995, N. 131.	130.000,00
05 02 010	292361	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - DFCM 22.12.2000	450.000,00	10 02 009	62424	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MUSICALI NELLA REGIONE ABRUZZO - L.R. 22.2.2000, N. 15.	450.000,00
05 01 007	11653	INTERVENTI DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI - ART. 12, C. 21, N. 353/2000.	30.872,07				
11 01 003	21004	INTERVENTI DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLE AZIONI DI PREVENZIONE DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO PREVISTE DALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO E LE REGIONI AI SENSI DELL'ART. 11, CO. 7 DEL D. LGS. 9 APRILE 2001, N. 01	746.998,19				
11 01 001	21531	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELLE DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO - DLGS. 46/97.	70.804,94				
11 01 003	21635	FONDO OCCUPAZIONE DISCENDENTI DA CONVENZIONI SOTTOSCRITTA CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	3.156.746,94				
13 01 004	71001	SPESA DI FUNZIONAMENTO IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - D. LGS. 77/02 ART. 4, COMMA 2 - MEZZI STATALI.	255.276,36				
13 01 003	71501	FINANZIAMENTO SPERALE PER LA CHIUSURA DEGLI ISTITUTI DI ASSISTENZA PER MINORI - LEGGE 3 DICEMBRE 2004, N. 331.	16.484,85				
13 01 003	71530	ATTIVITA' DI INFORMATIZZAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE LEGGE 31/12/1998, N. 476.	7.222,09				
13 01 003	71639	INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA - L.N. 32/2000 ART. 28, C.1.	500.256,21				
13 01 003	71643	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - L.N. 382/2000, ART. 10, C.14.	2.467,99				
13 01 004	71649	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE - L.GS. N. 77 DEL 05/04/02	33.596,68				
10 02 002	92322	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI AD USO PUBBLICO - L.R. 22.07.1997, N. 43 E L.R. 1991	75.685,05	13 01 003	71520	FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'IMPLEMENTO DI SERVIZI ED INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE E SOCIO-ASSISTENZIALE - L.R. 17.12.1996, N. 135 E L.R. 27.1.1995, N. 22.	6.955.740,34
07 02 014	102491	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE "BIODIVERSITA' E RISORSE GENETICHE" D.M. 0740 DEL 15.5.2000	29.696,27				






TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013
 Stanziamenti economie vincolate riprogrammate

Capitoli di spesa di destinazione

U.P.B.	CAPITOLO Art.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
07 01 001	111415 1	INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI ATTRAVERSO OPERAZIONI SILVICOLTURALI - ART. 12 C. 2 L. 31/3/2000.	12.601,49				
08 02 022	132003 1	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE PER LA COLTIVAZIONE CAVIE E TORBERE - ESECUSIONE FEDERISSORIA - ART. 29 L.R. 26 LUGLIO 1993, N. 54.	46.401,12				
09 02 002	242433 1	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA - EX L. 17.5.1983 N.317 E L. 29.03.01 N. 135, ART. 6.	55.021,35				
09 02 001	242435 1	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHERA - L.R. 30.11.1993, N. 9.	938.808,91				
08 02 018	252401 1	INTERVENTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DI SISTEMI E APPARATI DI SICUREZZA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESSE COMMERCIALI - ART. 74 L. 289/02	106.667,00				
03 02 004	262408 1	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (BUONO-CASA) PER ACQUISTO, COSTRUZIONE O RECUPERO DELLA PRIMA ABITAZIONE - L. 5.8.1979, N. 457 E L. 21.3.1992, N. 84.	766.897,26				
08 02 006	282438 1	INTERVENTI PREVISTI DAL FONDO REGIONALE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - ART. 2, L.R. 11.9.1996, N.64 E L. 19.12.1992, N. 480.	101.163,57				
07 02 003	102489 1	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53.	100.000,00	07 01	101480	OPERE A CARICO DELLA REGIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - L.R. 10.3.2010, N.38 ART. 14.	100.000,00
07 02 003	102489 1	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53.	600.000,00	07 01	101531	TRASFERIMENTO PER GESTIONE DELLE OPERE E INFRASTRUTTURE ED ABILICHE DI BONIFICA DEL FUCINO - L.R. 10 AGOSTO 2012, N. 42.	600.000,00
07 02 008	102452 1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURISMO - L.R. 24.1.1994, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32.	500.000,00	07 02	102341	CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER DANNI CAUSATI DALLA PAUSA SELVAITICA	750.000,00
07 02 003	102489 1	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53.	250.000,00				
08 02 021	142338 1	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 28.05.1999, N. 41 ED L. 05.11.2000	157.974,00	07 02	102396	FINANZIAMENTO AI CONSORZI DI BONIFICA PER L'IRRIGAZIONE, PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA DI INTERESSE PUBBLICO E PER IL RISANAMENTO DEGLI STESSEI - L.R. 7.6.1996, N. 36 E L.R. 12.8.1998, N. 70.	157.974,00
07 02 008	102452 1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURISMO - L.R. 24.1.1994, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32.	200.000,00	07 02	102401	INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO COSTI ASSICURATIVI A CARICO DEI PRODUTTORI AGRICOLI	200.000,00
07 01 006	101415 1	SPESE INERENTI IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PER IL RITIRO DEI PRODOTTI AGRICOLI PRIMI ZOOTECNICI E TRASFORMAZIONI INDUSTRIALI DEGLI STESSI PRODOTTI	16.045,61				






TABELLE ECONOMICHE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013
 Stanziamenti economiche vincolate riprogrammate

U.P.B.	CAPITOLO Art.	DESCRIZIONE	IMPONTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPONTO
07 02 013	142334	INTERVENTI PER INDENNIZI ALLE AZIENDE DI ALLEVAMENTO BOVINO E PER AIUTI ALLA MACELLAZIONE DEI VITELLI DA ELIMINARE - ART. 46, C. 2 DELLA LEGGE 28.12.01 N. 448	85.952,22	07 02 009	102419	FONDO PER LE EMERGENZE ZOOTECNICHE E SANITARIE NELLA REGIONE ABRUZZO - ART. 2, LETT. B), D), E), F) E G) DELLA L.R. 23.12.2005, N. 15	500.000,00
07 02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.3.1997, N. 53	398.102,17				
07 02 008	102452	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURISMO - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32	630.577,40				
07 02 003	102462	CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUOQUINDI/CENNALI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO O SU MUTUI DESTINATI AL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSEGGIATE DELLE IMPRESE AGRICOLE - L. 08.11.1968, N. 753 (ART. 3, C. 2)	53.351,01	07 02 003	102421	INTERVENTI PER IL CREDITO AGRARIO AGEVOLATO AI SERVIZI DELLA L.R. 14.6.1994, N.62 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.	750.000,00
07 02 003	102473	INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE E RISANAMENTO - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI - L.R. 23.12.1991, N. 91 E L.R. 23.12.1993, N. 78	66.071,59				
07 02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.3.1997, N. 53	315.000,00	07 02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE - L.R.30.3.1997, N.53.	315.000,00
07 02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.3.1997, N. 53	400.000,00	07 02 011	102499	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE - L.R.30.3.1997, N.53.	400.000,00
07 02 008	102452	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURISMO - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32	150.000,00	07 01 002	111412	SPESA PER LA GESTIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA ATTIVITA' VIVASTICO-FORSTALE - L.R. 12 APRILE 1994, N. 24, ART. 12.	150.000,00
07 02 008	102452	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURISMO - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32	50.868,93				
07 02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.3.1997, N. 53	99.131,07	07 01 002	111413	SPESA PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE FORSTALI REGIONALI - L.R. 12.4.1994, N.28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	150.000,00
07 02 008	102452	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURISMO - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32	100.000,00	07 01 001	111414	INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI - L.R. 12.4.1994, N.28 E L.R. 31.12.1994, N.106.	100.000,00
07 02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.3.1997, N. 53	90.000,00	07 01 002	111610	CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI MONTANI E MARGINALI - L.R. 12.4.1994, N. 28, ART. 104.	90.000,00
07 02 014	102461	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI - L. 25.5.1970, N.364, L.15.10.1991, N.890 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED	500.000,00	07 02 002	112346	INTERVENTI DI FORESTAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PREVISTI DALLE L.R. N. 28/94 E N. 106/94.	500.000,00
08 02 021	142338	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA AGRICOLA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 28.05.1988, N. 41 E DLGS. 11/299	404.502,00	08 01 016	141502	INTERVENTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA MANDRIERIA DI PESCARA - ARTICOLO 4 DELLA L.R. 11.01.2013, N. 6.	404.502,00
08 02 021	142338	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA AGRICOLA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 28.05.1988, N. 41 E DLGS. 11/299	200.000,00	07 02 013	142331	FONDO PER LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA NELLE ACQUE INTERNE - L.R. 17.5.1985, N.44.	200.000,00
			1.022.906,67	07 02 016	142342	PROGRAMMA OPERATIVO F.E.R. ITALIA - COFINANZIAMENTO REGIONALE	1.022.906,67






TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamenti economie vincolate riprogrammate

U.P.B.	CAPITOLO ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
05 01 003	151536 2	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE ARTT. 9 E 10 DEL D.P.R. 1942001	17.108,99				
04 02 003	162368 1	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO GIARDINO PER LA ZONA LITORANEA FINETO-SILVI MARINA E PER L'AREA DI CHIETI-PESCARA - ART. 4, 3° COMMA, LETT. C, DELLA L. 6486, DELL'8/8/1986 N. 19 DEL 29/12/1986.	826.589,46	05 01 007	151300	FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER LA PROTEZIONE CIVILE - LL.RR. 58/1985, 71/1985, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 E 77/1999.	1.658.650,02
04 02 003	162378 1	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRELIMINARI DI CAPTAZIONE INTEGRALE DELLA FALDA BASALE DEL GRAN SASSO - CAMPO FOZZI TRINIO - P.S. 29279 - ART. 5, 1° COMMA, LETT. C, DELLA L. 6486.	814.951,57				
05 02 010	152187 1	FINANZIAMENTO STATALE PER IL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ART. 139, COMMA 16, L. 388/2000	1.000.000,00	05 01 003	151303	FINANZIAMENTO STATALE DI PARTE CORRENTE PER IL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE EX ART. 139, COMMA 14, L. 388/2000.	1.000.000,00
05 02 011	152388 1	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ART. 31, L. 18.05.99, N. 183 E ART. 9, L. 07.08.1990, N. 253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART. 3, DPCM 01.03.1991.	350.000,00	05 01 007	151414	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PORTI E DEGLI APPRODI ED ESCAZIONE DEI PONDALI, ATTIVITÀ REALIZZATIVE ED STUDIO ATTINENTI LA DIFESA DELLA COSTA E IL RIPASCIMENTO DEGLI ARENILLI.	350.000,00
05 01 002	151402 1	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE E QUELLE INERENTI GLI STUDI E LE INDAGINI PER L'ASSETTO IDROLOGICO	317.392,83				
04 02 003	162323 1	INTERVENTI PER LA RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEI SERVIZI IDRICI E PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA L. 5.1.1994 N. 36.	128.224,87	05 01 019	151532	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO	445.617,70
05 02 001	152192 1	SPESA PER INVESTIMENTO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/99 - ADEGUAMENTO RETI DI MISURA E SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE DATI CLIMATICI DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO	51.299,90				
05 02 011	152388 1	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ART. 31, L. 18.05.99, N. 183 E ART. 9, L. 07.08.1990, N. 253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART. 3, DPCM 01.03.1991.	248.700,10	05 02 012	152101	INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO IN DIPENDENZA DI CALAMITÀ NATURALI - L.R. 30.5.1974, N.17.	300.000,00
05 02 011	152388 1	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ART. 31, L. 18.05.99, N. 183 E ART. 9, L. 07.08.1990, N. 253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART. 3, DPCM 01.03.1991.	300.000,00	05 02 002	152103	INTERVENTI PER I SERVIZI DI PIANA E MANUTENZIONE - T.O. 25.7.1994 N. 521.	300.000,00
05 02 005	272348 1	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS. N. 112/1999 IN MATERIA DI AMBIENTE - OPERE MARITTIME IDRAULICHE E DIFESA DEL SUOLO - D.P.C.M. 22.12.2009	1.000.000,00	05 02 002	152107	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO - ART. 10 LETTERE F) LEGGE 16.5.1983, N. 181.	1.000.000,00
05 02 010	152187 1	FINANZIAMENTO STATALE PER IL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ART. 139, COMMA 16, L. 388/2000	1.448.870,47	05 02 010	152187	FINANZIAMENTO STATALE PER IL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ART. 139, COMMA 16, L. 388/2000	1.448.870,47
04 02 003	162323 1	INTERVENTI PER LA RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEI SERVIZI IDRICI E PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA L. 05.01.1994, N. 36.	117.394,40				
05 02 003	162365 1	INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA GESTIONE CENTRALIZZATA DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE NELLA PROVINCIA DI PESCARA.	74.379,62	05 02 010	152188	FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER LA PROTEZIONE CIVILE - LL.RR. N. 58/1985, N. 71/1985, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 E N. 77/1999	279.429,81







TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamenti economie vincolate riprogrammate

U.P.B.	CAPITOLO ART.	DESCRIZIONE	IMPONTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPONTO
04	02 003	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRELIMINARI DI CAPTAZIONE INTEGRALE DELLA PALUDA BASALE DEI MONTI DELLA MAIELLA DEL FORD E INTERCONNESSIONE CON LE ESISTENTI O	87.655,79				
05	02 002	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO PREVISTI DAL D.L. 11.06.1998, N. 180 CONVERTITO IN L. 01.08.1998, N. 267 E DELLA L. 31.07.2002, N. 179.	300.000,00	04	02 001	CONTRIBUTO AL COMUNE DI GILLANOVA PER LA PREVENZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI (L. 25.02.2006, N.29 ART. 49.	300.000,00
02	02 009	FINANZIAMENTO STATALE PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI - DEL C.L.P.E. N. 3299 DEL 21.4.1999.	229.705,70				
05	02 002	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO PREVISTI DAL D.L. 11.06.1998, N. 180 CONVERTITO IN L. 01.08.1998, N. 267 E DELLA L. 31.07.2002, N. 179.	340.294,30	04	02 001	CONTRIBUTI IN CONTO MUTUI STABILITI AI PICCOLI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	570.000,00
05	02 011	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATI ART.31, L.10.02.89, N.183 E ART.9, L.07.08.1998, N.253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART.3, DPCM 01.03.1991.	101.288,00	04	02 001	CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E IL RIATTAMENTO E DI SERVIZI EDUCATIVI - L.R. 26.4.2000, N.76.	101.288,00
02	02 009	OPERE PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PIANO GLOBALE DI SVILUPPO 1994-96 OBIETTIVO 1 - POM - PEOGA DECISIONE CEE C/95/56 DEL 5-4-1993 E L.R. 32/85	24.841,99				
02	02 008	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE - L. 6/1/86 - DEL C.I.P.E. 1/12/1996	-	04	02 001	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DEI COMUNI DI PASCIA DEMOGRAFICA 01 - L.R. 26.4.2000, N.78.	35.350,00
02	02 008	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - CONVERSIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000	10.508,01				
05	02 011	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATI ART.31, L.10.02.89, N.183 E ART.9, L.07.08.1998, N.253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART.3, DPCM 01.03.1991.	515.370,00	04	02 001	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE DELLA MOBILITA' CICLISTICA E ATTIVAZIONE DELLA LEGGE 56/99 - L.R. 14.5.1999, N.72.	515.370,00
02	02 009	COMPLETAMENTO INTERVENTI INSERITI NEI PROGRAMMI CONSUNTIVI PNC, PMA E POP 19/93 - L.R. 26.7.98, N. 58.	27.881,00	04	02 001	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER L'ESCUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE - L.R. 27.3.1992, N.62 (QUOTA 1992).	27.881,00
02	02 009	COMPLETAMENTO INTERVENTI INSERITI NEI PROGRAMMI COMUNITARI PNC, PMA E POP 19/93 - L.R. 26.7.98, N. 58.	31.000,00	04	02 001	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELLATO PER IL COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI - L.R. 14.3.2000, N.34.	31.000,00
02	02 008	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DEL MEZZOGIORNO - CONVERSIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000	587.000,00	04	02 001	CONTRIBUTI COSTANTI TRIENTACQUENNALI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'AMPLIAMENTO, LA SISTEMAZIONE ED IL AGGIORNAMENTO DELLE OPERE PREVISTE DALL'ART. 3 DELLA L.R. 26.08.1976, N.45	587.000,00
05	02 002	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO PREVISTI DAL D.L. 11.06.1998, N. 180 CONVERTITO IN L. 01.08.1998, N. 267 E DELLA L. 31.07.2002, N. 179.	1.250.000,00	04	02 001	CONTRIBUTI COSTANTI TRIENTACQUENNALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI PERTINENZA DEGLI ENTI LOCALI E LORO AZIENDE	1.250.000,00
04	02 003	FINANZIAMENTO PROGETTO DI POTENZIAMENTO SISTEMA ACQUEDOTTISTICO VAL PESCARA MEDIANTE INTEGRAZIONE DELLA RETE FOTABILE - DEC. U.E.C. (95/171) DEL 26/07/95	2.866.299,03				
05	02 003	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASPERTE DAL DLGS N.12/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE TUTELA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE - DPCM 22.12.2000	5.560.351,39	04	02 001	CONTRIBUTI PER ESCUZIONE DI OPERE DI METANIZZAZIONE E CENTRI BOMBOLANTI - L.R. 03.04.1995, N. 23 - L.R. 15.11.1996, N. 115 - L.R. 14/1999 E L.R. 27.12.2001, N. 84.	11.057.349,00






TABELLE ECONOMICHE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013
 Stanziamenti economiche vincolate riprogrammate

ALLEGATO 3

U.P.I.		CAPITOLO	Art.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.S.P.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
04	02	003	162363	INTERVENTI SUL PROGETTO 29/2012 - SCHEMA ACQUEDOTTISTICO DELLE VERGECHE - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI TRASPORTO ED ACCUMULO - F.LOTTO.	2.628.698,58				
02	02	008	12352	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000	2.012.835,00	10	02	001	152375
05	02	003	150202	FINANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART. 144, CO. 171 LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 308 - MEZZI STRUTTURALI	1.716.330,93				
05	02	002	152316	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO PREVISTI DAL D.L. 11.06.1998, N. 180 CONVENUTO IN L. 03.09.1999, N. 267 E DELLA L. 31.07.2002, N. 179.	1.339.052,86	04	02	001	152374
07	02	002	152405	FINANZIAMENTO STATALE PER LA GESTIONE DEL FONDOCLOCALE REGIONALE PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA - ART. 4 CONV. 31.07.2001.	444.606,21				
02	02	008	12502	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE - L. 64/196 - DEL C.F.P. 11.12.1995					
02	02	008	12352	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000	68.640,00	10	02	002	152376
02	02	008	12352	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000					
05	02	011	152388	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI ART. 9 L. 07.06.1994, N. 231 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART. 3, DPCM 01.03.1991.	80.345,00	04	02	001	152377
05	02	011	152388	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI SCHEMA PREVISIONALE E PROGRAMMATICO ART. 31, L. 18.05.89, N. 183 E ART. 9 L. 07.06.1994, N. 231 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART. 3, DPCM 01.03.1991.	516.460,00	10	02	001	152378
02	02	008	12352	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000	147.000,00	04	02	001	152397
03	02	004	262405	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (BUONO-CASA) PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RECUPERO DELL'ABITAZIONE DA PARTE DEI PRIVATI CITTADINI, COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVIDUALE O INDIVISA, IMPRESE DI COSTRUZIONE, NONCHE' DA ENTI PUBBLICI CHE INTENDONO COSTRUIRE O RECUPERARE ABITAZIONI - L. 25.03.1992, N. 94, ART. 2, COMMA 10.	1.330.645,95				
05	01	001	291004	FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA AMBIENTALE - MEZZI STATALI - ID. LEG. 11/21/1991 E DPCM 22.12.2000.	43.038,40				
05	01	011	291410	FONDO REGIONALE DI PARTE COERENTE PER GLI INTERVENTI DI INTERVENZIONE DAGLI INQUADRAMENTI RISANAMENTO AMBIENTALE	129.494,18				
					186.803,26				
					147.000,00				
					516.460,00				
					80.345,00				
					68.640,00				
					2.012.835,00				
					3.500.000,00				
					2.012.835,00				





-8-

TABELLE ECONOMICHE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamanti economiche vincolate riprogrammate

ALLEGATO 3

U.P.A.	CAPITOLO Art.	DESCRIZIONE	IMPORTO	D.P.R.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
05 01 016	291421	SPESA INERENTI ALLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI	21.738,83				
05 01 016	291450	SPESA PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELLA L.219/2004 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ARABN ART.64 L.R.62005 E PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - L.R. 9.0.2006, N.27.	43.792,76				
05 01 011	291621	INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS.N. 112/98 IN MATERIA AMBIENTALE D.P.C.M. 21.12.2000	330.696,89				
05 02 010	292210	FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DAGLI INQUINAMENTI E RISANAMENTO AMBIENTALE - L.R. 16.6.2006, N. 17.	1.474.947,91				
05 02 003	292320	CONTRIBUTI AI COMUNI, CONSORZI INTERCOMUNALI ED ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA COSTRUZIONE ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L. 31976 ART. 4 COMMA 3 L. 65079 E L.R. 4063	538.437,61				
02 02 013	292323	INTERVENTI PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO DEL LAGO DI SCANNO E DELLA VALLE DEL SACITTARCO	89.829,18	06 01 002	181511	INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI PER SPESE CORRENTI L.R. 9 SETTEMBRE 1993, N. 62 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	8.370.750,89
05 02 003	292324	INTERVENTI PER IMPIANTO RICICLAGGIO, COMPOSTAGGIO E PRODUZIONE DI R.D.P. E DISCARICA DI PRIMA CATEGORIA DEL CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DI SULLMONA - L. 28.02.1986, N.41, ART. 14.	14.502,95				
05 02 008	292326	INTERVENTI PER IL PROGETTO DELLE OPERE DI DISINQUINAMENTO DELLA COSTA DEI COMUNI DI FRANCAVILLA AL MARE E ORTONA - L.28.2.86, N.41, ART.14.	88.093,66				
05 02 003	292329	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA COSTITUZIONE E L'AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI PREVISTI DAL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE - L.R. 26.6.1989, N.86.	551.737,36				
05 02 003	292330	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI RIAMBIANTO PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DELLA PROVINCIA DI PESCARA - ART.17, COMMA 31 DELLA LEGGE 11 MARZO 1986, N. 67.	175.692,96				
05 02 002	292332	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI DISINQUINAMENTO COSTA VENTATA SALENTELLO - ART. 17, COMMA 31 DELLA LEGGE 11.3.1986, N.67.	52.438,85				
05 02 008	292336	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI VERIFICA DELLE DISCARICHE COMUNITA' MONTANE MABELLA E MORONE E SPONDE DEL PESCARA - L.24 MARZO 1987, N. 119, ART.35.	32.095,23				
05 02 003	292380	FINANZIAMENTO STATALE PER IL REPERISTRO AMBIENTALE DEI FIUME SALINE E ALENTO D.M. 468 DEL 18.09.2001.	1.000.000,00				
05 02 010	292437	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DEAC, DESA, SERA ENOC - D.M. N.63 DEL 12.12.91 E 28.12.91.	722.826,35				
05 02 005	292440	ATTUAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI LA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE AREE NATURALI PROTETTE DD 440 DEL 19/10/1995.	15.000,00				





TABELLE ECONOMICHE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013
 Stanziamenti economiche vincolate riprogrammate

ALLEGATO 3

U.P.R.	CAPITOLO A/R	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.R.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
05 02 010	292441	INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 198/91 E ART. 5, L. 30/6/93 COMPLESI NEL P.T.T.A. 1994/96.	15.956,44				
05 02 010	292442	INTERVENTI RELATIVI AL PROGRAMMA "AREE DI SVILUPPO OCCUPAZIONE AMBIENTALE NEL MEZZOGIORNO" - P.T.T.A. 1994/96 - PROGETTI NN. 3, 42, 44 E 58.	1.501.048,32				
05 02 010	292444	INTERVENTI PER LA ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE 1994 - 1996 - L. 6.12.1991, N.394	1.933,80				
04 02 003	162376	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRELIMINARI DI CATTURAZIONE INTEGRALE DELLA PALDA BASALE DELLA MONTAGNA DELLA MARELLA CAMPO POZZI LETTOPALENA - P.S. 29/278, ART. 5, L. 9.10.1968, N. 64.	1.987.437,41				
04 02 003	162377	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRELIMINARI DI CATTURAZIONE INTEGRALE DELLA PALDA BASALE DI MONTE FORRARA - P.S. 29/276 - ART. 5, L. 9.10.1968, N. 64.	1.276.699,22	03 02 005	262001	INTERVENTI PREVISTI DI COSTRUZIONE E RECUPERO ALLOGGI, DALL'ATTIVITA' DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI "CONTEATLI DI QUARTIERI IV" - MEZZA URBANO	3.264.156,63
05 01 007	151423	SPESA PER LA SEZIONE REGIONALE DELL'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI ART. 5, COMMA 2 BIS, L. 199/94	50.231,84				
05 01 002	151430	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI MANUTENZIONE E GESTIONE SISTEMI DATI CLIMATICI PER FUNZIONI TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/98	29.663,65				
05 01 002	151431	FINANZIAMENTO STATALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI DI OSSERVAZIONE IN TELEMSURA DELLE REGIONI ABRUZZO E MOLISE	58.588,00				
02 02 010	152114	INTERVENTI RELATIVI AL "PRUSST" "CITTA' LINEARE DELLA COSTA" - D.M. LL.PP. 08.10.1998	1.000.000,00				
05 02 002	152192	SPESA PER INVESTIMENTO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/98 - ADEGUAMENTO RETI DI MISURA E SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE DATI CLIMATICI DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO	428.286,00				
03 01 002	261610	INTEGRAZIONE DEI CANTONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MENO ABILI - L. 27.7.1978, N.392.	434.615,32				
03 02 005	262315	FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE PER ACQUISIZIONI AREE E URBANIZZAZIONI - ART. 5, L. 17.2.1992, N. 179.	407.584,12				
03 02 005	262316	GESTIONE SPECIALE ATVER AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.8.8.87, N.513	131,16				
03 01 002	262402	CONTRIBUTI SU MUTUI AGEVOLATI PER IL COMPLETAMENTO DI INIZIATIVE IN CORSO, CONCERNENTI L'EDILIZIA ABBITATA - L. 5.8.1978, N. 457, ART. 38.	43.906,00	02 005	262500	CONTRIBUTI IN CONTO DATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.6.1990, N. 64.	5.056.000,00
03 01 002	262403	CONTRIBUTI SU MUTUI AGEVOLATI PER L'EDILIZIA RURALE - L. 5.8.1978, N. 457, ART. 26 E 37.	110.047,82				
03 02 004	262404	CONTRIBUTI SU MUTUI AGEVOLATI PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI - L. 15.2.1980, N. 25, ART. 9.	16.919,36				






-10-

TABELLE ECONOMICHE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013
 Stanziamenti economiche vincolate riprogrammate

ALLEGATO 3

U.P.B.	CAPITOLO Art.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03 02 004	262405	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (BUONO-CASA) PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RECUPERO DELL'ABITAZIONE DA PARTE DEI PRIVATI CITTADINI, COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVIDUALE O INDIVISA, IMPRESE DI COSTRUZIONE, NONCHE' DA ENTI PUBBLICI CHE INTENDONO COSTRUIRE O RECUPERARE ABITAZIONI - L. 23.03.1982, N. 94, ART. 2, COMMA 10.	1.000.000,00				
03 02 004	262408	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (BUONO-CASA) PER ACQUISTO, COSTRUZIONE O RECUPERO DELLA PRIMA ABITAZIONE - L. 5.8.1974, N. 457 EL. 25.3.1982, N. 94.	1.000.000,00				
03 02 005	262412	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI SOCI DEL CONSORZIO ATENIUM - L. 5.8.1974, N. 457, ART. 3 ULTIMO COMMA.	477.976,73				
05 02 014	272329	INTERVENTI PROGETTUALI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' PROGRAMMATICHE E L'ESERCIZIO DEI POTERI IN CAMPO URBANISTICO E REDAZIONE PIANI USI CIVICI - LL.RR. 12.04.1983, NN. 18 E 19 E L.R. 22.01.1991, N. 52.	507.814,03				
05 02 005	272347	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL DLGS. N. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - AREE NATURALI PROTETTE - D.P.C.M. 22.12.2000.	262.120,74				
05 02 014	272422	INTERVENTI PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA - PROGRAMMA DI AZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'APPENNINO E TIRRENO NEI PARCHEI L. 3.10.1997, N. 344.	298.270,64	05 01 001	271600	INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA - L.R. 21.06.1996, N. 38	1.228.308,35
08 01 017	282420	FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN TEMA DI ENERGIA DELIBATE ALLE REGIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 11298 - L.R. 16.9.1998, N. 80.	54.887,95				
08 02 017	282420	CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10.	21.539,55				
02 02 009	282428	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA P.M.I. - SOTTOPROGRAMMA 3.1.2 MISURA 7.2 AZIONI A - MISURA 7.9 AZIONE B - DEL CIPR 8.8.1996.	83.675,44				
05 02 010	292361	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - D.P.C.M. 22.12.2000	900.000,00	05 01 001	271602	CONTRIBUTO ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO - DEL PARCO REGIONALE VELINO-SIBENTE	900.000,00
07 02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53.	200.000,00	05 01 007	281602	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53.	200.000,00
08 02 002	282451	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 11298	250.000,00	08 01 014	281623	INTERVENTO EMANZIABILE PER IL CONSORZIO INDUSTRIALE ASTEI TERAMO	250.000,00
08 02 002	282451	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 11298	1.300.000,00	08 02 020	282454	PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA GALILEO L.R. 21.8.2006, N. 25, ART. 42	1.300.000,00
08 02 002	282451	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 11298	300.000,00	08 02 020	282455	INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI SITI PRODUTTIVI L.R. 25.8.2006, N. 29 ART. 44	300.000,00
05 02 010	292361	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - D.P.C.M. 22.12.2000	1.200.000,00	05 01 020	291550	CONTRIBUTO ANNUALE DI FUNZIONAMENTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ASSEGNATO ALL'A.T.A. - ART. 20, COMMA 1, L.R. 29.7.1994, N. 64.	1.200.000,00



ALLEGATO 3

Allegato all'art. 3

TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziameti economie vincolate riprogrammate

Capitoli di spesa di destinazione

U.P.B.	CAPITOLO	ANL	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02 01 005	11590	I	FINANZIAMENTO STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO POI - PIANO OPERATIVO INTEGRATO - L. 84/2001	26.621,00				
02 01 005	11206	I	COMPENSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE - L. 38.10.1986, N. 730, ART. 12 E L.R. 11.12.1987, N. 84	36.579,61	02 01 005	11202	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE: PRINCIPALE ED ACCESSORIO	78.222,32
01 01 007	11218	I	FINANZIAMENTO DELLO STATO DESTINATO AL PROGETTO GIORDANIA - PROGETTO CONDIVISO DI COOPERAZIONE - ASSISTENZA TECNICO PROFESSIONALE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	15.021,71				
08 02 021	142338	I	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 30.05.1998, N. 41 E D.LGS. 11.2.98	75.000,00	07 01 001	11437	RIMBORSI ED INDEBITTA' AI COMPONENTI E PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE DEGLI ABRUZZESI NEL MONDO (CRAM)	75.000,00
08 02 021	142338	I	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 30.05.1998, N. 41 E D.LGS. 11.2.98	40.000,00	13 01 002	21625	INTERVENTI PER I CITTADINI ABRUZZESI EMIGRATI - L.R. 13.12.2004, N. 47	40.000,00
08 02 021	142338	I	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 30.05.1998, N. 41 E D.LGS. 11.2.98	5.000,00	13 02 001	22425	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI CITTADINI ABRUZZESI EMIGRATI - L.R. 13.12.2004, N. 47	5.000,00
07 02 003	102489	I	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53	50.000,00	11 01 003	51609	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE CIAPI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	50.000,00
07 02 003	102489	I	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53	500.000,00	11 01 003	51611	CONTRIBUTO AL CIAPI PER SPESE CORRENTI E PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO IN FUNZIONE DI SUPPORTO ALLE PROVINCE IN SEDE DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SERVIZI ALL'IMPIEGO - L.R. 02.11.1994, N. 74	500.000,00
05 02 010	292361	I	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 11/2/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000	250.000,00	10 01 004	61430	CONTRIBUTO AL CIAPI PER SPESE CORRENTI E PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO IN FUNZIONE DI SUPPORTO ALLE PROVINCE IN SEDE DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SERVIZI ALL'IMPIEGO - L.R. 02.11.1994, N. 74	250.000,00
05 02 010	292361	I	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 11/2/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000	20.000,00	10 01 004	61622	CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA DEPUTAZIONE ABRUZZESE DI STORIA PATRIA - L.R. 28.4.1995, N.78 E L.R. 29.10.1996, N.112	20.000,00
05 02 010	292361	I	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 11/2/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000	300.000,00	10 01 005	61656	INTERVENTI EX L.R.N.40 DEL 24.8.2001 E SUCC.MOD.	300.000,00
05 02 010	292361	I	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 11/2/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000	300.000,00	10 01 005	61657	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELL'ISTITUZIONE SINFONICA - L.R. 9.8.1990, N.76	300.000,00



TABELLE ECONOMICHE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamanti economiche vincolate riprogrammate

ALLEGATO 3

U.P.B.		CAPITOLO ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
05	02	010	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 11/2/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000	1.000.000,00	10	01	005 61660 INTERVENTI IN FAVORE DEL LICEO MUSICALE "G. BRAGA" DI TERAMO - L.R. 3.8.1992, N.33 - L.R. 16.09.1994, N. 68, L.R. 5.6.1996, N.30 E L.R. 16.07.1997, N.5	1.000.000,00
05	02	010	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 11/2/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000	130.000,00	10	02	005 62101 SPESA PER INIZIATIVE DIRETTE NEL CAMPO DEI BENI CULTURALI - ART.8, L.R. 18.6.1992, N.44 E L.R. 4.11.1995, N.131.	130.000,00
05	02	010	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 11/2/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000	450.000,00	10	02	009 62424 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MUSICALI NELLA REGIONE ABRUZZO - L.R. 22.2.2000, N. 15.	450.000,00
05	01	007	INTERVENTI DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI - ART. 12, C. 2.L. N. 353/2000.	30.872,07				
11	01	003	INTERVENTI DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLE AZIONI DI PREVENZIONE DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO PREVISTE DALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO E LE REGIONI AI SENSI DELL'ART. 11, CO. 7 DEL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81.	746.998,19				
11	01	001	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELLE DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO - D. LGS. 46/97.	70.804,94				
11	01	003	FONDO OCCUPAZIONE DISCENDENTE DA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	3.156.746,94				
13	01	004	SPESA DI FUNZIONAMENTO IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - D. LGS. 7702 ART. 4, COMMA 2 - MEZZI STATALI	255.276,36				
13	01	003	FINANZIAMENTO STATALE PER LA CHIUSURA DEGLI ISTITUTI DI ASSISTENZA PER MINORI - LEGGE 3 DICEMBRE 2004, N. 391.	16.484,85				
13	01	003	ATTIVITA' DI INFORMATIZZAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE LEGGE 31/12/1998, N.476.	7.222,09				
13	01	003	INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA - L.N.328/2000, ART. 26, C.1.	500.256,21				
13	01	003	INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - L.N.388/2000, ART.80.C.14.	2.467,99				
13	01	004	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE - D.LGS. N. 77 DEL 03/04/02	33.596,68				
10	02	002	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI AD USO PUBBLICO - LL.RR. 32.07.1987, N.43 E 1.8.1991	75.685,05	13	01	003 71520 FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI ED INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE E SOCIO-ASSISTENZIALE - L.R. 17.12.1996, N. 135 E L.R. 27.3.1998, N. 22.	6.955.748,34
07	02	014	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE "BIODIVERSITA' E RISORSE GENETICHE" D.M.8740 DEL 15.5.2000	29.696,27				

ALLEGATO 3

TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamanti economie vincolate riprogrammate

Capitoli di spesa di destinazione

U.P.B.	CAPITOLO ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
07 01 001	111415	INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI ATTRAVERSO OPERAZIONI SELVICOLTURALI - ART. 12, C. 2, L. 353/2000.	12.601,49	07 01 015	101480	ONERI A CARICO DELLA REGIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - L.R. 10.8.2010, N.58 ART.14.	100.000,00
08 02 022	132003	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE PER LA COLTIVAZIONE CAVE E TORBIERE - ESCUSSIONE FIDEIUSSORIA - ART. 29 L.R. 26 LUGLIO 1983, N. 54.	46.481,12	07 01 002	101531	TRASFERIMENTO PER GESTIONE DELLE OPERE E INFRASTRUTTURE IDRAULICHE DI BONIFICA DEL FUCINO - L.R. 10 AGOSTO 2012, N. 42.	600.000,00
09 02 002	242433	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA - EX L. 17.5.1983 N.217 E L. 29.03.01 N. 135, ART. 6.	55.021,35	07 02 006	102341	CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA	750.000,00
09 02 001	242435	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA - L.R. 30.11.1989, N. 9.	938.808,91	07 02 005	102396	FINANZIAMENTO AI CONSORZI DI BONIFICA PER L'IRRIGAZIONE, PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA DI INTERESSE PUBBLICO E PER IL RISANAMENTO DEGLI STESSI ENTI - L.R. 7.6.1986, N. 36 E L.R. 12.8.1988, N. 70.	157.974,00
08 02 018	252401	INTERVENTO STATALE PER IL POTENZIAMENTO DI SISTEMI E APPARATI DI SICUREZZA NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI - ART. 74 L. 389/02.	106.667,00	07 02 003	102401	INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO COSTI ASSICURATIVI A CARICO DEI PRODUTTORI AGRICOLI	200.000,00
03 02 004	262408	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (BUONO-CASA) PER ACQUISTO, COSTRUZIONE O RECUPERO DELLA PRIMA ABITAZIONE - L. 5.8.1978, N. 457 E L. 25.3.1982, N. 94.	768.897,26	07 01 000			101.163,37
08 02 006	282438	INTERVENTI PREVISTI DAL FONDO REGIONALE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - ART. 2, L.R. 11.9.1986, N.84 E L. 19.12.1992, N. 488.	101.163,37	07 02 003			16.045,61
07 02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53.	100.000,00				
07 02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53.	600.000,00				
07 02 008	102452	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRITURISMO - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32.	500.000,00				
07 02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53.	250.000,00				
08 02 021	142338	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 28.05.1998, N. 41 E DLGS. 17/2008	157.974,00				
07 02 008	102452	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRITURISMO - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32.	200.000,00				
07 01 006	101415	SPESA INERENTI IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PER IL RITIRO DEI PRODOTTI AGRICOLI, PREMI ZOOTECNICI E TRASFORMAZIONI INDUSTRIALI DEGLI STESSI PRODOTTI	16.045,61				

TABELLE ECONOMICHE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamati economiche vincolate riprogrammate

U.P.B.		CAPITOLO ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
07	02	003	INTERVENTI PER INDENNIZI ALLE AZIENDE DI ALLEVAMENTO BOVINO E PER AIUTI ALLA MACELLAZIONE DEI VITELLI DA ELIMINARE - ART. 66, C. 2 DELLA LEGGE 28.12.01, N. 448	85.852,22	07	02	102419 FONDO PER LE EMERGENZE ZOOTECNICHE E SANITARIE NELLA REGIONE ABRUZZO - ART. 2, LETT. B), D), E), F) E G) DELLA L.R. 23.10.2003, N. 15	500.000,00
07	02	003	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53	398.102,17				
07	02	008	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRITURISMO - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32	630.577,40				
07	02	003	CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI QUINDECENNALI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO O SUI MUTUI DESTINATI AL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA' DELLE IMPRESE AGRICOLE - L. 08.11.1986, N. 752 (ART. 3, C. 2)	53.351,01	07	02	102421 INTERVENTI PER IL CREDITO AGRARIO AGEVOLATO AI SENSI DELLA L.R. 14.9.1994, N.62 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.	750.000,00
07	02	003	INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE E RISANAMENTO - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI - L.R. 23.12.1991, N. 91 E L.R. 33.12.1993, N. 78	66.071,59				
07	02	003	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53	315.000,00	07	02	102489 INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE - L.R.30.5.1997, N.53.	315.000,00
07	02	003	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53	400.000,00	07	02	102499 INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE - L.R.30.5.1997, N.53.	400.000,00
07	02	008	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRITURISMO - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32	150.000,00	07	01	111412 SPESE PER LA GESTIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA ATTIVITA' VIVAISTICO-FORSTALE - L.R. 12 APRILE 1994, N. 28, ART. 13.	150.000,00
07	02	008	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRITURISMO - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32	50.868,93				
07	02	003	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53	99.131,07	07	01	111413 SPESE PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE FORESTALI REGIONALI - L.R.12.4.1994, N.28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.	150.000,00
07	02	008	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRITURISMO - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32	100.000,00	07	01	111414 INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI-L.R.12.4.1994, N.28 E L.R. 31.12.1994, N.106.	100.000,00
07	02	008	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRITURISMO - L.R. 24.1.1984, N. 18 E L.R. 3.5.1994, N. 32	90.000,00	07	01	111610 CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI MONTANI E MARGINALI-L.R. 18.9.1997, N. 104.	90.000,00
07	02	014	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 53	500.000,00	07	02	112346 INTERVENTI DI FORESTAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PREVISTI DALLE L.L. 88, N. 28/94 E N. 186/94	500.000,00
07	02	014	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA-CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE - L. 25.5.1970, N.364, L.15.10.1981, N.590 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED	404.502,00	08	01	141502 INTERVENTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA MARINERIA DI PESCARA - ARTICOLO 4 DELLA L.R. 11.03.2013, N. 6.	404.502,00
08	02	021	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 28.05.1998, N. 41 E D.LGS. 11/298	200.000,00	07	02	142331 FONDO PER LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA NELLE ACQUE INTERNE - L.R.17.5.1985, N.44.	200.000,00
08	02	021	FONDO UNICO DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA - TRASFERIMENTI STATALI - L. 28.05.1998, N. 41 E D.LGS. 11/298	1.022.906,67	07	02	142342 PROGRAMMA OPERATIVO F.E.P. ITALIA - COFINANZIAMENTO REGIONALE	1.022.906,67



ALLEGATO 3

ALLEGATO 3

TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanzianti economie vincolate riprogrammate

U.P.B.		CAPITOLO		DESCRIZIONE		DESCRIZIONE		IMPORTO	IMPORTO
U.P.B.	ART.	U.P.B.	ART.	U.P.B.	ART.	U.P.B.	ART.	IMPORTO	IMPORTO
04	02	003	162368	05	01	007	151300	826.589,46	1.641.541,03
				REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO CHIARINO PER LA ZONA LITORANEA PINETO-SILVIMARINA E PER L'AREA DI CHIETI-PESCARA - ART. 4.3° COMMA: LETT. C. DELLA L. 64/86. DELIBERA CIPE N. 19 DEL 29.12.1986.					
04	02	003	162378	05	01	007	151414	814.951,57	
				REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRELIMINARI DI CAPTAZIONE INTEGRALE DELLA FALDA BASALE DEL GRAN SASSO - CAMPO POZZI TIRINO - P.S. 39279 - ART. 5. L. 01.03.1986. N. 64.					
05	02	010	152187	05	01	003	151303	1.000.000,00	1.000.000,00
				FINANZIAMENTO STATALE PER IL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ART. 138. COMMA 16. L. 388/2000					
05	02	011	152388	05	01	007	151414	350.000,00	350.000,00
				INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATI ART. 31. L. 18.05.89. N. 183 E ART. 9. L. 07.08.1990. N. 253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO. ART. 3. DPCM 01.03.1991.					
05	01	002	151402	05	01	019	151532	317.392,83	317.392,83
				ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE E QUELLE INERENTI GLI STUDI E LE INDAGINI PER L'ASSETTO IDROLOGICO					
05	02	001	152192	05	02	012	152101	51.299,90	300.000,00
				SPESA PER INVESTIMENTO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/98 - ADEGUAMENTO RETI DI MISURA E SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE DATI CLIMATICI DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO					
05	02	011	152388	05	02	002	152103	248.700,10	300.000,00
				INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATI ART. 31. L. 18.05.89. N. 183 E ART. 9. L. 07.08.1990. N. 253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO. ART. 3. DPCM 01.03.1991.					
05	02	011	152388	05	02	002	152103	300.000,00	300.000,00
				INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATI ART. 31. L. 18.05.89. N. 183 E ART. 9. L. 07.08.1990. N. 253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO. ART. 3. DPCM 01.03.1991.					
05	02	005	272348	05	02	002	152107	1.000.000,00	1.000.000,00
				INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS. N. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - OPERE MARITIME IDRAULICHE E DIFESA DEL SUOLO - D.P.C.M. 22.12.2000					
05	02	010	152187	05	02	010	152187	1.448.870,47	1.448.870,47
				FINANZIAMENTO STATALE PER IL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ART. 138. COMMA 16. L. 388/2000					
05	02	003	162365	05	02	010	152188	74.379,62	162.035,41
				INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA GESTIONE CENTRALIZZATA DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE NELLA PROVINCIA DI PESCARA					
04	02	003	162379	05	02	010	152188	87.655,79	300.000,00
				REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRELIMINARI DI CAPTAZIONE INTEGRALE DELLA FALDA BASALE DEI MONTI DELLA MATELLA DEL-FORO E INTERCONNESSIONE CON LE ESISTENTI O					
05	02	002	152316	04	02	001	152203	300.000,00	300.000,00
				INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO PREVISTI DAL D.L. 11.06.1998. N. 180 CONVERTITO IN L. 03.08.1998. N. 267 E DELLA L. 31.07.2002. N. 179.					
05	02	002	152316	04	02	001	152299	340.294,30	340.294,30
				INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO PREVISTI DAL D.L. 11.06.1998. N. 180 CONVERTITO IN L. 03.08.1998. N. 267 E DELLA L. 31.07.2002. N. 179.					



TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamanti economie vincolate riprogrammate

U.P.B.		CAPITOLO ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Capitoli di spesa di destinazione								
05	02	011	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATI ART.31, L.18.05.99, N.183 E ART.9, L.07.08.1990, N.253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART.3, DPCM 01.03.1991.	101.288,00	04	02	152311 CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E IL RIATTAMENTO E DI SERVIZI EDUCATIVI - L.R. 28.4.2000, N.76.	101.288,00
02	02	009	ONERI PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PIANO GLOBALE DI SVILUPPO 1994-96-OBIETTIVO I - POM - FEODA DECISIONE CEE (95) 563 DEL 5-4-1995 E L.R. 32/95	24.841,99	04	02	152312 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DEI COMUNI DI FASCIA DEMOGRAFICA 01 - L.R. 28.4.2000, N.73.	35.350,00
02	02	008	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000	10.508,01	04	02	152312 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DEI COMUNI DI FASCIA DEMOGRAFICA 01 - L.R. 28.4.2000, N.73.	35.350,00
05	02	011	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI. SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATI ART.31, L.18.05.99, N.183 E ART.9, L.07.08.1990, N.253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART.3, DPCM 01.03.1991.	515.370,00	04	02	152321 CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE DELLA MOBILITA' CICLISTICA E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 86/98 - L.R.14.9.1999, N.72.	515.370,00
02	02	009	COMPLETAMENTO INTERVENTI INSERITI NEI PROGRAMMI COMUNITARI PNIC, PIM E POP 89/93 - L.R. 28.7.98, N.58.	27.881,00	04	02	152326 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE - L.R. 27.8.1982, N.62 (QUOTA 1983).	27.881,00
02	02	009	COMPLETAMENTO INTERVENTI INSERITI NEI PROGRAMMI COMUNITARI PNIC, PIM E POP 89/93 - L.R. 28.7.98, N.58.	31.000,00	04	02	152328 CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELLALTO PER IL COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI - L.R. 14.3.2000, N.34.	31.000,00
02	02	008	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000	587.000,00	04	02	152337 CONTRIBUTI COSTANTI TRIMESTRALI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'AMPLIAMENTO, LA SISTEMAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE OPERE PREVISTE DALL'ART. 3 DELLA L.R. 28.08.1976, N.43	587.000,00
05	02	002	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO PREVISTI DAL D.L.1.06.1998, N.180 CONVERTITO IN L.03.08.1998, N.267 E DELLA L.31.07.2002, N.179.	1.250.000,00	04	02	152338 CONTRIBUTI COSTANTI TRIMESTRALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI PERTINENZA DEGLI ENTI LOCALI E LORO AZIENDE	1.250.000,00
04	02	003	FINANZIAMENTO PROGETTO DI POTENZIAMENTO SISTEMA ACQUEDOTTISTICO VAL PESCARA MEDIANTE INTEGRAZIONE DELLA RETE POTABILE - DEC. U.E.C. (95) 1771 DEL 28/07/95	2.866.299,03				
05	02	003	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL DLGS N.11/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE TUTELA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE - DPCM 22.12.2000	2.500.000,00	04	02	152360 CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE DI METANIZZAZIONE E CENTRI BOMBOLARI - L.R. 03.04.1995, N.25 - L.R. 15.11.1996, N.115 - L.R. 14/1/1999 E L.R. 27.12.2001, N.34.	7.994.997,61
04	02	003	INTERVENTI SUL PROGETTO 29/28/2 - SCHEMA ACQUEDOTTISTICO DELLE VERRECCHIE - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI TRASPORTO E DI ACCUMULO - 1° LOTTO	2.628.698,58				
02	02	008	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000	2.012.835,00	10	02	152373 CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - L.R.20.12.2000, N.115.	2.012.835,00
05	02	003	FINANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ART. 144, CO. 17 LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - MEZZI STATALI	1.716.330,93				
05	02	002	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO PREVISTI DAL D.L.1.06.1998, N.180 CONVERTITO IN L.03.08.1998, N.267 E DELLA L.31.07.2002, N.179.	1.339.062,86	04	02	152374 CONTRIBUTI AI COMUNI SU MUTUI PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE NEI CENTRI STORICI E CONNESSI INTERVENTI DI ARREDAMENTO URBANO	3.500.000,00
07	02	002	FINANZIAMENTO STATALE PER LA GESTIONE DEL FONDOGLOBALE REGIONALE PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA - ART.4 CONV. 31.07.2001.	444.606,21				



ALLEGATO 3

[Handwritten signature]


ALLEGATO 3

TABELLE ECONOMICHE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamanti economiche vincolate riprogrammate.

U.P.B.	CAPITOLO Art.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02 02 008	12352	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000	68.640,00	10 02 002	152376	INTERVENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 22/89 E ART. 12 DELLA LEGGE 537/93 - L.R. 12.11.1997, N. 126.	68.640,00
02 02 008	12352	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000	80.345,00	04 02 001	152377	INTERVENTI IN MATERIA DI PARCHEGGI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 12/89 E ART. 12 DELLA LEGGE 537/93 - L.R. 12.11.1997, N. 126.	80.345,00
05 02 011	152388	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI, SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ART.31, L.18.05.99, N.181 E ART.9, L. 07.08.1990, N. 253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART. 3, DPCM 01.03.1991.	516.460,00	10 02 001	152378	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INERENTI IL COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI	516.460,00
05 02 011	152388	INTERVENTI PER IL BACINO IDROGRAFICO REGIONALE E SUB-BACINI, SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ART.31, L.18.05.99, N.181 E ART.9, L. 07.08.1990, N. 253 - STUDI PER IL PIANO DI BACINO, ART. 3, DPCM 01.03.1991.	147.000,00	04 02 001	152397	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO INTERESSATO AL GIUBILEO DEL 2000 PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DI ACQUEDOTTI, FOGNATURE E OPERE IGIENICO-SANITARIE NEI CENTRI ABITATI - L.R. 21.04.1998, N. 39.	147.000,00
02 02 008	12352	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000	186.803,26				
03 02 004	262405	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (BUONO-CASA) PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RECUPERO DELL'ABITAZIONE DA PARTE DEI PRIVATI CITTADINI, COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVIDUALE O DIVISA, IMPRESE DI COSTRUZIONE, NONCHE DA ENTI PUBBLICI CHE INTENDONO COSTRUIRE O RECUPERARE ABITAZIONI - L. 25.05.1982, N. 94, ART. 2, COMMA 10.	1.338.645,95				
05 01 001	291004	FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA AMBIENTALE - MEZZI STATALI - «D. LGS. 112/1998 E DPCM 22.12.2000».	43.038,40				
05 01 011	291410	FONDO REGIONALE DI PARTE CORRENTE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DAGLI INQUINAMENTI E RISANAMENTO AMBIENTALE	129.494,18				
05 01 016	291421	SPESA INERENTI ALLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI	23.738,83				
05 01 016	291450	SPESA PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELLA L.339/2004, PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA ART.64 L.R.6/2005 E PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - L.R. 9.8.2006, N.17.	43.792,76				
05 01 011	291621	INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS.N. 112/98 IN MATERIA AMBIENTALE D.P.C.M. 22.12.2000	330.696,89				
05 02 010	292210	FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DAGLI INQUINAMENTI E RISANAMENTO AMBIENTALE - L.R. 16.6.2006, N.17.	1.474.947,91				
05 02 003	292320	CONTRIBUTI AI COMUNI CONSORZI INTERCOMUNALI ED ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA COSTRUZIONE ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L. 31976 ART. 4 COMMA 3 L. 65079 E L.R.40/81	538.437,61				





ALLEGATO 3

TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziamanti economie vincolate riprogrammate

Capitoli di spesa di destinazione

U.P.B.	CAPITOLO/Art.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02 02 013	292323	INTERVENTI PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO DEL LAGO DI SCANNO E DELLA VALLE DEL SACITTARIO	89.829,18	06 01 002	181511	INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI PER SPESE CORRENTI DAL 1° SETTEMBRE 1983, N. 62 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	6.869.702,57
05 02 003	292324	INTERVENTI PER IMPIANTO RICICLAGGIO, COMPOSTAGGIO E PRODUZIONE DI R.D.F. E DISCARICA DI PRIMA CATEGORIA DEL CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DI SULMONA - L. 28.02.1986, N.41, ART. 14.	14.502,95				
05 02 008	292326	INTERVENTI PER IL PROGETTO DELLE OPERE DI DISINQUINAMENTO DELLA COSTA DEI COMUNI DI FRANCAVILLA AL MARE E ORTONA. - L.28.2.86, N.41, ART.14.	88.093,66				
05 02 003	292329	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA COSTITUZIONE E L'AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI PREVISTI DAL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE - L.R. 26.9.1989, N.86.	551.737,36				
05 02 003	292330	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI IMPIANTO PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DELLA PROVINCIA DI PESCARA - ART.17, COMMA 31 DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67.	175.692,96				
05 02 002	292332	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI DISINQUINAMENTO COSTA VIBRATA SALINELLO - ART. 17, COMMA 31 DELLA LEGGE 11.3.1988, N.67.	52.438,85				
05 02 008	292336	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI VERIFICA DELLE DISCARICHE COMUNITA' MONTANE MAIELLA E MORRONE E SPONDE DEL PESCARA - L. 24 MARZO 1987, N. 119, ART.5.	32.095,23				
05 02 003	292380	FINANZIAMENTO STATALE PER IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI FIUMI SALINE E ALENTO D.M. 468 DEL 18.09.2001.	1.000.000,00				
05 02 010	292437	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DEAC, DISIA, SINA ENOC - D.M. N.68 DEL 12.12.91 E 28.12.91...	722.826,35				
05 02 005	292440	ATTUAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI LA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE AREE NATURALI PROTETTE DD 440 DEL 19/10/1995.	15.000,00				
05 02 010	292441	INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 195/91 E ART. 8, L. 302/89 COMPRESI NEL P.T.A. 1994/96.	15.956,44				
05 02 010	292444	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE 1994 - 1996 - L. 6.12.1991, N.394	1.933,80				
04 02 003	162376	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRELIMINARI DI CAPTAZIONE INTEGRALE DELLA FALDA BASALE DELLA MONTAGNA DELLA MAIELLA CAMPO POZZI LETTOPALENA - P.S. 29278, ART. 5, L. 01.03.1986, N. 64.	1.987.437,41	03 02 005	262001	INTERVENTI PREVISTI DI COSTRUZIONE E RECUPERO ALLOGGI, DALLA ATTIVITA' DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI "CONTRATTI DI QUARTIERI III" - MEZZI URBANO	3.264.136,63
04 02 003	162377	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRELIMINARI DI CAPTAZIONE INTEGRALE DELLA FALDA BASALE DI MONTE PORRARA - P.S. 29276 - ART. 5, L. 01.03.1986, N. 64.	1.276.699,22				
05 01 007	151423	SPESE PER LA SEZIONE REGIONALE DELL'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI ART. 5, COMMA 7 BIS, L. 10/94	50.281,84				
05 01 002	151430	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E IDROGEOGRAFICO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI MANUTENZIONE E GESTIONE SISTEMI DATI CLIMATICI PER FUNZIONI TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/98	29.663,65				

ALLEGATO 3

TABELLE ECONOMICHE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Capitoli di spesa di destinazione

Stanzamenti economiche vincolate riprogrammate

U.P.B.	CAPITOLO A+L	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
05 01 002	151431	FINANZIAMENTO STATALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI DI OSSERVAZIONE IN TELEMISURA DELLE REGIONI ABRUZZO E MOLISE	58.588,00				
02 02 010	152114	INTERVENTI RELATIVI AL PRUSST "CITTA' LINEARE DELLA COSTA" - D.M. L.L.PP. 08.10.1998	1.000.000,00				
05 02 002	152192	SPESA PER INVESTIMENTO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 112/98 - ADEGUAMENTO RETI DI MISURA E SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE DATI CLIMATICI DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO	428.286,00				
03 01 002	261610	INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI - L. 37.7.1978, N.392.	434.615,32				
03 02 005	262315	FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE PER ACQUISIZIONI AREE E URBANIZZAZIONI - ART. 5, L. 17.2.1992, N. 179.	407.584,12				
03 02 005	262316	GESTIONE SPECIALE ATTER AI SENSI DELL'ART.25 DELLA L.8.8.87, N.513	131,16	03- 02 005	262500	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64.	5.058.000,00
03 01 002	262402	CONTRIBUTI SU MUTUI AGEVOLATI PER IL COMPLETAMENTO DI INIZIATIVE IN CORSO, CONCERNENTI L'EDILIZIA ABITATIVA - L. 5.8.1978, N. 457, ART. 38.	43.906,00				
03 01 002	262403	CONTRIBUTI SU MUTUI AGEVOLATI PER L'EDILIZIA RURALE - L. 5.8.1978, N. 457, ARTT. 26 E 37.	110.047,82				
03 02 004	262404	CONTRIBUTI SU MUTUI AGEVOLATI PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI - L. 15.2.1980, N. 25, ART. 9.	16.919,36				
03 02 004	262405	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (BUONO-CASA) PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RECUPERO DELL'ABITAZIONE DA PARTE DEI PRIVATI CITTADINI, COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVIDUALE O INDIVISA, IMPRESE DI COSTRUZIONE, NONCHE' DA ENTI PUBBLICI CHE INTENDONO COSTRUIRE O RECUPERARE ABITAZIONI - L. 25.03.1982, N. 94, ART. 2, COMMA 10.	1.000.000,00				
03 02 004	262408	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (BUONO-CASA) PER ACQUISTO, COSTRUZIONE O RECUPERO DELLA PRIMA ABITAZIONE - L. 5.8.1978, N. 457 E L. 25.3.1982, N. 94.	1.000.000,00				
03 02 005	262412	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI SOCI DEL CONSORZIO ATERNUM - L. 5.8.1978, N.457, ART. 3 ULTIMO COMMA.	477.976,73				
05 02 014	272329	INTERVENTI PROGETTUALI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' PROGRAMMATICHE E L'ESERCIZIO DEI POTERI IN CAMPO URBANISTICO E REDAZIONE PIANI USI CIVICI - LL.RR. 12.04.1983, NN. 18 E 19 E L.R. 22.08.1991, N. 52.	236.157,69				
05 02 005	272347	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS. N. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - AREE NATURALI PROTETTE - D.P.C.M. 22.12.2000.	262.120,74				
05 02 014	272422	INTERVENTI PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA - PROGRAMMA DI AZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'APPENNINO E TRENO NEI PARCHI L. 8.10.1997, N.344.	298.270,64	05 01 001	271600	INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA - L. P. 21.04.1998, N. 38.	7956.652,01

ALLEGATO 3

TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013

Stanziameti economie vincolate riprogrammate

Capitoli di spesa di destinazione

U.P.B.	CAPITOLO Art.	DESCRIZIONE	IMPORTO	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
08 01 017	281420	FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN TEMI DI ENERGIA DELEGATE ALLE REGIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 11/2/98 - L.R. 16/9/1998, N. 80.	54.887,95				
08 02 017	282420	CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N.10.	21.539,55				
02 02 009	282428	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA P.M.I. - SOTTOPROGRAMMA 3.1.2 MISURA 7.2 AZIONE A - MISURA 7.9 AZIONE B - DEL C.I.P.E. 8.81.1998 -	83.675,44				
05 02 010	292361	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 11/2/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM. 22.12.2000	900.000,00	05 01 001	271602	CONTRIBUTO ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO REGIONALE VELLINO-SIRENTE	900.000,00
07 02 003	102489	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGRO-ALIMENTARE - L.R. 30.5.1997, N. 33.	200.000,00	05 01 007	281602	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE - L.R.30.5.1997, N.33.	200.000,00
08 02 002	282451	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 11/2/98	250.000,00	08 01 014	281623	INTERVENTO FINANZIARIO PER IL CONSORZIO INDUSTRIALE ASI DI TERAMO	250.000,00
08 02 002	282451	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 11/2/98	1.300.000,00	08 02 020	282454	PARTICIPAZIONE AL PROGRAMMA GALILEO L.R. 25.8.2006, N. 39, ART.58.	1.300.000,00
08 02 002	282451	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 11/2/98	300.000,00	08 02 020	282455	INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI SITI PRODUTTIVI L.R. 25.8.2006, N. 39 ART.44.	300.000,00
05 02 010	292361	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 11/2/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM. 22.12.2000	1.200.000,00	05 01 020	291550	CONTRIBUTO ANNUALE DI FUNZIONAMENTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ASSEGNATO ALL'A.R.T.A. - ART. 20, COMMA 1, L.R. 29.7.1998, N. 64.	1.200.000,00
07 02 014	102460	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - L. 25.5.1970, N.364, L. 15.10.1981, N.590 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED	193.124,35				
07 02 014	102461	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE - L. 25.5.1970, N.364, L.15.10.1981, N.590 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED	825.130,61	02 01 009	321901	ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI, LITI PASSIVE, PROCEDURE ESECUTIVE ED INTERESSI PASSIVI CONNESSI A PAGAMENTI INCOMPLETI O TARDIVI.	1.018.254,96
			61.889.400,15				61.889.400,15

GIUGLIANO REGIONALE D'AGRICOLTURA

28/12/2013



[Handwritten signature]

*Allegato
all'art. 3*

BILANCIO DI PREVISIONE 2013				PROSPETTO "A"		
PARTE ENTRATA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI						
TIT	CAT	UPB	Capitolo Art.	Descrizione	Variazione in +	Variazione in -
TOTALI TITOLO I						
TOTALI TITOLO II						
03	04	001	31101 1	PROVENTI DERIVANTI DALLE INSERZIONI E DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.	15.000,00	
03	05	002	35045 1	ENTRATE RELATIVE AL GETTITO DERIVANTE DALLA LOTTA ALL'EVASIONE EX ARTICOLO 9 DEL D.LGS. 68/2011	8.000.000,00	
04	02	002	36202 1	RECUPERI DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA DELLA PARTE IN CONTO CAPITALE DEL BILANCIO.	70.000,00	
TOTALI TITOLO III					8.085.000,00	
TOTALI TITOLO IV						
TOTALI TITOLO V						
TOTALI TITOLO VI						
TOTALE COMPLESSIVO					8.085.000,00	



CORSILIO REGIONALE D'ABRUZZO
 Le presenti copie, formate da n. ...
 fogli, e con gli allegati, sono
 L'Aquila, il ...
 IL PRESIDENTE
 NEL SEGRETO ...
 ...
 ...

M

PROSPETTO "A"

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARTE SPESA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI

F.O.	Tit.	UPB	Capitolo	Art.	Descrizione	Variazione in +	Variazione in -
02	01	005	11395	1	1 SPESE PER ESPLETAMENTO SERVIZI DIDATTICI E ATTIVITA' PROMOZIONALI		10.000,00
02	01	004	11396	1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP A CARICO DELLA GIUNTA REGIONALE SU COMPENSI PER COLLABORAZIONE COORDINATE E CONTINUATIVE E OCCASIONALE		40.000,00
02	01	005	11404	1	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI SEGRETERIE ORGANI ELETTIVI A CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI, ECC.		11.000,00
14	01	002	11419	1	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI		500.000,00
02	01	008	11443	1	SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA		100.000,00
02	01	003	11438	1	RESTITUZIONE E RIMBORSI DI SOMME VERSATE ALLA REGIONE ABRUZZO		73.290,01
02	01	007	11459	1	SPESE PER CONTRAZIONE MUTUI E PRESTITI, SPESE PER ATTRIBUZIONE E AGGIORNAMENTO RATING E PER ATTI DI CONCESSIONE DI GARANZIE FIDEJUSSORIE		200.000,00
02	01	004	11466	1	ONERI PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		10.000,00
02	01	005	11491	1	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE		20.000,00
11	01	003	51635	1	FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144	496.800,00	
10	01	005	61664	1	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA - SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA L.R. 28.12.2012, N. 72	300.000,00	
13	01	005	71655	1	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'UNIONE NAZIONALE MULTILATI E INVALIDI SUL LAVORO - UNMIL ART. 1 COMMA 24 DELLA L.R. 7/2002	70.000,00	
12	01	007	81417	1	PAGAMENTO DI PRESTAZIONI RESE DA PROFESSIONISTI ESTERNI PER VERIFICHE NELLE USL - L.R. 9.12.1996, N. 127		50.000,00
16	01	002	311730	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI, ANTICIPAZIONI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE ED ONERI DI PREAMMORTAMENTO		1.160.000,00
02	01	009	321906	1	ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI, LITI PASSIVE, PROCEDURE ESECUTIVE ED INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DALLE GESTIONI COMMISSARIALI DELLE EX USL L.R. 25.8.2006, N.29, ART.70	2.000.000,00	
15	01	002	321940	1	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE - ART. 18 L.R.C.		485.000,00
15	01	003	323600	1	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	5.327.490,01	
TOTALI TITOLO I						8.194.290,01	2.659.290,01



PARTE SPESA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI

F.O.	Tit.	UPB	Capitolo	Art.	Descrizione	Variazione in +	Variazione in -
14	02	002	12311	1	INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTA' - L.R. 40/2005		50.000,00
03	02	005	262500	1	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64.	600.000,00	
03	02	005	262417	1	PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI AI SENSI DEL D.LGS. 112/1992	2.000.000,00	
TOTALI TITOLO II						2.600.000,00	50.000,00
TOTALI TITOLO III							
TOTALI TITOLO IV							
TOTALE COMPLESSIVO						10.794.290,01	2.709.290,01




CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO

La presente delibera è stata approvata da N. ...


Leggi, è convalidata dal Presidente della Regione Abruzzo

L'Aquila, il 29/12/2013

Il Presidente della Regione Abruzzo



[Handwritten signature]



PROSPETTO A

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
RIEPILOGO DELLE VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA

ENTRATE		SPESA	
	Variazioni in +	Variazioni in -	Saldo variazioni
TITOLO I	Entrate tributarie		
TITOLO II	Entrate da trasferimenti e contributi correnti		
TITOLO III	Entrate extratributarie		
	Totale variazioni Entrate correnti		
TITOLO IV	Entrate da alienazione di beni e da trasferimenti in c/capitale		
TITOLO V	Accensione di prestiti		
	Totale variazioni Entrate per investimenti		
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE		
TITOLO VI	Partite di giro		
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE		
		Variazioni in +	Variazioni in -
		8.194.290,01	2.659.290,01
		8.194.290,01	2.659.290,01
		8.194.290,01	2.659.290,01
		Avanzo economico	2.550.000,00
		Spese per investimenti	50.000,00
		2.600.000,00	2.550.000,00
		2.600.000,00	2.550.000,00
		10.794.290,01	2.709.290,01
		10.794.290,01	2.709.290,01
		EMENDAMENTO COMPLESSIVO SPESE	2.709.290,01
		10.794.290,01	2.709.290,01
		EMENDAMENTO COMPLESSIVO SPESE	2.709.290,01
		10.794.290,01	2.709.290,01

CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO
 A MEMORIA COD. CORRATA DA N. 4...
 N. 4... è concesso al...
 Aquila, il...
 NEL SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI
 15/01/2014



SALDO DELLE VARIAZIONI DELLE ENTRATE CORRENTI	8.085.000,00
SALDO DELLE VARIAZIONI DELLE SPESE CORRENTI	5.535.000,00
AVANZO ECONOMICO	2.550.000,00
SALDO DELLE VARIAZIONI DELLE ENTRATE	3.085.000,00
SALDO DELLE VARIAZIONI DELLE SPESE	8.085.000,00
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	

Attestato con...



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila


PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO (SPESA - UPB)
ESERCIZIO 2013

Pagina 1

N° Atto	0	Esecutività	Proposta		
Cod. Mecc.	Descrizione U.P.B.			COMPETENZA	CASSA
15.01.003	FONDI DI RISERVA PER L'UTILIZZO DI RISORSE VINCOLATE			13.000.000,00	13.000.000,00
16.01.002	QUOTA INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI A CARICO DELLA REGIONE.			-9.000.000,00	-9.000.000,00
16.03.002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI A CARICO DELLAREGIONE			-4.000.000,00	-4.000.000,00
TOTALE SPESA				0,00	0,00

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

LA presente copia, formata da N. 4 fogli, è conglobata in un unico foglio, il ...





IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ASSICURATIVI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

il 21.10.2013



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO




ALLEGATO primo parte integrativa alla del
risoluzione n. 1696 del 22.01.2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA


(Dott. Walter Giamari)

Handwritten signature



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2013




Pagina 1 di 1


N° Atto	Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Esecutività	Proposta	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
									IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S		16.01.002	311720	1	DB.08.00			INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DELLO STATO PER PIANO DI RIENTRO SANITARIO EX ART. 2, COMMA 9, L. 191/2009.	9.000.000,00			9.000.000,00
S		16.03.002	313320	1	DB.08.00			RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DELLO STATO PER PIANO DI RIENTRO SANITARIO EX ART. 2, COMMA 9, L. 191/2009.	4.000.000,00			4.000.000,00
S		15.01.003	323600	1	DB.08.00			FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	13.000.000,00			13.000.000,00
TOTALI SPESA									13.000.000,00			13.000.000,00
TOTALI ENTRATA												0,00

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO


La presente copia, formata da N. 1
originale, è conforme all'originale
firmato il 22/10/2013



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
LI 21.10.2013
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO BILANCIO



ALLEGATO come parte integrante alla dell
bstrazione n. 76.00 del 22.01.2013
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Santini)



La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 Dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
30.12.2013, n. 59

"Adeguamento L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 alla Sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241, ulteriori interventi finanziari urgenti, modifiche alla L.R. 31 luglio 2012, n. 39, recante "Disciplina della professione di maestro di sci" e modifiche alla L.R. 16 settembre 1998, n. 86 recante: "Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo""
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N. 86

Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo.

Art. 14
(Comitato Tecnico)

1. La Giunta regionale nomina con propria deliberazione il Comitato Tecnico, che, nell'articolazione per commissioni d'esame, ha il compito di:
 - a) valutare le prove dimostrative attitudinali;
 - b) valutare le prove d'esame finali dei corsi.
2. Quale organo consultivo, il Comitato Tecnico formula proposte di:
 - a) programmi e contenuti didattici per le attività formative, per quelle di aggiornamento e di specializzazione;
 - b) criteri di valutazione per le singole prove.

Nella formulazione dei programmi didattici e delle prove d'esame garantisce la rispondenza dei contenuti e dei criteri definiti in campo nazionale ed internazionale.
3. Il Comitato Tecnico, presieduto dal componente la Giunta preposto al Settore Formazione Professionale o suo delegato, è composto da:

- a) [due esperti in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna, ai sensi della L.R. n. 94 del 1990, su designazione della stessa;]
 - b) due dipendenti regionali della Direzione competente esperti di norme amministrative, che regolano l'attività della guida alpina, su designazione del dirigente la Direzione competente;
 - c) due dipendenti regionali del Servizio Sport e Turismo, esperti di organizzazione e legislazione turistica, su designazione del dirigente il Servizio;
 - d) due rappresentanti del collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, su designazione dello stesso;
 - e) quattro guide alpine-maestri di alpinismo di cui almeno due istruttori guida alpina, designati dal collegio regionale guide alpine;
 - f) due tecnici in possesso di titolo di laurea nelle discipline naturalistiche connesse alla professione di guida alpina, in rappresentanza di associazioni ambientaliste, su segnalazione delle stesse e su designazione del Servizio della Direzione regionale competente;
 - g) due medici esperti in medicina dello sport, pronto soccorso, rianimazione, alimentazione ed ambientamento in montagna, su designazione del Servizio della Direzione regionale competente;
 - h) due esperti di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale, su designazione del Servizio della Direzione regionale competente;
 - i) due accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo iscritto nell'elenco speciale, designati dal collegio regionale guide alpine;
 - l) due esperti del C.A.I. per le materie connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina;
 - m) due tecnici del CNSA abruzzese designati dallo stesso.
4. Svolgono le funzioni di segreteria del Comitato due dipendenti della Direzione competente, di categoria non inferiore alla C, come da CCNL vigente, dei quali uno ha mansione di segretario e l'altro di vice segretario; quest'ultimo collabora con il segretario e lo sostituisce in caso di assenza. La loro nomina è effettuata dal dirigente del Servizio della Direzione regionale competente.

5. Il Comitato dura in carica un quinquennio, comunque sino al suo rinnovo ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
6. I titolari delle designazioni, scaduto un biennio, possono formulare nuove designazioni di componenti di propria spettanza. In tal caso la Giunta regionale delibera la nuova composizione del Comitato.
7. Il Comitato Tecnico può suddividersi in gruppi di lavoro tematico, a garanzia di una maggiore funzionalità e snellezza nelle procedure. È validamente costituito, quando è presente oltre al componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei suoi componenti, per le sedute a carattere generale, e di quelli delle aree tematiche, per le trattazioni relative alle stesse.

Art. 15
(Commissioni d'esame)

1. Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione professionale per aspiranti guide alpine e per guide alpine-maestri di alpinismo sono espletati da una commissione, nominata tra i componenti il Comitato Tecnico di cui al precedente art. 14, su indicazione dei titolari delle designazioni con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La commissione e la relativa sottocommissione sono presiedute dal componente la Giunta regionale preposto al Settore F.P. o suo delegato, che non esprime voto.
3. La Commissione d'esame è composta da:
 - a) [un esperto in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna;]
 - b) un dipendente regionale della Direzione competente;
 - c) un dipendente regionale del Servizio Sport e Turismo;
 - d) un rappresentante del collegio regionale delle guide alpine;
 - e) due guide alpine-maestri di alpinismo, di cui almeno uno istruttore guide alpine;
 - f) un tecnico in rappresentanza di associazioni ambientaliste;
 - g) un medico;
 - h) un esperto di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale;

- i) un accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo;
 - l) un esperto del C.A.I. per le materie connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina;
 - m) il delegato regionale del CNSA abruzzese o un suo rappresentante tecnico.
4. Limitatamente all'espletamento delle prove tecniche e di quelle di didattica, la commissione si articola in sottocommissione.
5. La sottocommissione è composta da:
- a) [un esperto in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna, per il coordinamento organizzativo senza espressione di voto;]
 - b) un rappresentante del collegio regionale delle guide alpine;
 - c) due guide alpine-maestri di alpinismo, di cui almeno uno istruttore guida alpina.
6. La commissione e la relativa sottocommissione sono validamente costituite, quando è presente, oltre al componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei loro membri.
7. Le commissioni possono suddividersi in gruppi di lavoro per garantire una maggiore funzionalità delle stesse.
8. Nelle commissioni e nelle sottocommissioni continuano a svolgere le funzioni di segreteria i due dipendenti regionali del Comitato Tecnico.
9. Ai componenti il Comitato Tecnico, le commissioni e le sottocommissioni d'esame di cui ai precedenti art. 14 e 15, o comunque costituite per le attività previste dalla presente legge che non siano dipendenti regionali, sono corrisposti, per i giorni di partecipazione alle sedute, i gettoni di presenza, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, oltre all'indennità di missione, nelle misure previste dalla legislazione della Regione Abruzzo vigente in materia. Quando i componenti della sottocommissione di cui ai punti b) e c) del precedente comma 5 sono impegnati nelle uscite in montagna per la valutazione delle prove tecniche, in sostituzione del gettone di presenza, riceveranno un'indennità pari al compenso di sette ore di insegnamento previsto per i corsi di abilitazione.

10. Nell'esercizio delle funzioni contemplate nella presente legge, tutti i componenti degli organismi di cui al precedente comma sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 26
(Comitato Tecnico)

1. La Giunta regionale nomina con propria deliberazione il Comitato Tecnico, che, nell'articolazione per commissioni d'esame, ha il compito di:
- valutare le prove dimostrative attitudinali;
 - valutare le prove d'esame finali dei corsi.
2. Quale organo consultivo, il Comitato Tecnico formula proposte di:
- programmi e contenuti didattici per le attività formative, per quelle di aggiornamento e di specializzazione;
 - criteri di valutazione per le singole prove.
3. Il Comitato Tecnico, presieduto dal componente la Giunta preposto al Settore Formazione Professionale o suo delegato, è composto da:
- a) [due esperti in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna, ai sensi della L.R. n. 94 del 1990, su designazione della stessa;]
 - b) due dipendenti regionali della Direzione competente esperti di norme amministrative, che regolano l'attività degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, su designazione del dirigente del Servizio competente;
 - c) due dipendenti regionali del Servizio Sport e Turismo, esperti di organizzazione e legislazione turistica, su designazione del dirigente il Servizio;
 - d) quattro accompagnatori-maestri di escursionismo di cui almeno due istruttori, iscritti all'elenco speciale del collegio regionale delle guide, su designazione del collegio stesso;
 - e) due guide alpine, su designazione del collegio regionale delle guide, in rappresentanza dello stesso;
 - f) due tecnici in possesso di titolo di laurea nelle discipline naturalistiche connesse alla professione di accompagnatore di media montagna, in rappresentanza di

associazioni ambientaliste, su segnalazione delle stesse e su designazione della Direzione regionale competente;

- g) quattro docenti universitari di aree connesse alla professione di accompagnatore di media montagna, su designazione della Direzione regionale competente;
 - h) due medici esperti in medicina dello sport, pronto soccorso, rianimazione, alimentazione ed ambientamento in montagna, su designazione della Direzione regionale competente;
 - i) due esperti di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale, su designazione della Direzione regionale competente;
 - l) due esperti del C.A.I. per le materie connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina;
 - m) due rappresentanti tecnici del CNSA abruzzese designati dallo stesso.
4. Svolgono le funzioni di segreteria del Comitato due dipendenti regionali del Servizio competente, di livello non inferiore al VI, dei quali uno ha mansione di segretario e l'altro di vice segretario; quest'ultimo collabora con il segretario e lo sostituisce in caso di assenza. La loro nomina è effettuata dal dirigente del Servizio competente.
 5. Il Comitato dura in carica un quinquennio, comunque sino al suo rinnovo ed i suoi componenti, che devono avere la residenza o il domicilio nella Regione Abruzzo, possono essere riconfermati.
 6. I titolari delle designazioni, scaduto un biennio, possono formulare nuove designazioni di componenti di propria spettanza. In tal caso la Giunta regionale delibera la nuova composizione del Comitato.
 7. Il Comitato Tecnico può suddividersi in gruppi di lavoro tematico, a garanzia di una maggiore funzionalità e snellezza nelle procedure. È validamente costituito, quando è presente oltre al componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei suoi componenti, per le sedute a carattere generale, e di quelli delle aree tematiche, per le trattazioni relative alle stesse.

Art. 27
(Commissioni d'esame)

1. Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione professionale per accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo sono espletati, da una commissione, nominata tra i componenti il Comitato Tecnico di cui al precedente art. 26, su indicazione dei titolari delle designazioni con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La commissione e la relativa sottocommissione sono presiedute dal componente la Giunta regionale preposto al Settore F.P. o suo delegato, che non esprime voto.
3. La Commissione d'esame è composta da:
 - a) [un esperto in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna;]
 - b) un dipendente regionale della Direzione regionale competente;
 - c) un dipendente regionale del Servizio Sport e Turismo;
 - d) due accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo;
 - e) due guide alpine-maestri di alpinismo;
 - f) un tecnico in rappresentanza di associazioni ambientaliste;
 - g) due docenti universitari;
 - h) un medico;
 - i) un esperto di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale;
 - l) un esperto del C.A.I. per le materie connesse alla professione di accompagnatore di media montagna e guida alpina.
4. Limitatamente all'espletamento delle prove tecniche e di quelle di didattica, la commissione si articola in sottocommissione.
5. La sottocommissione è composta da:
 - a) [un esperto in rappresentanza della scuola regionale delle professioni di montagna, per il coordinamento organizzativo senza espressione di voto;]
 - b) due accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, istruttori di accompagnatori;
 - c) due guide alpine-maestri di alpinismo.
6. La commissione e la relativa sottocommissione sono validamente

costituite, quando è presente, oltre al componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei loro componenti.

7. Le commissioni possono suddividersi in gruppi di lavoro per garantire una maggiore funzionalità delle stesse.
8. Nelle commissioni e nelle sottocommissioni continuano a svolgere le funzioni di segreteria i due dipendenti regionali del Comitato Tecnico, senza diritto di voto.
9. Ai componenti il Comitato Tecnico, le commissioni e le sottocommissioni, istituite per la valutazione delle attività formative per gli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, previste dalla presente legge, che non siano dipendenti regionali, sono corrisposti, per i giorni di partecipazione alle sedute, i gettoni di presenza, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, oltre all'indennità di missione, nelle misure previste dalla legislazione della Regione Abruzzo vigente in materia. Quando i componenti guide alpine-maestri di alpinismo e gli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, della sottocommissione di cui al precedente comma 5, sono impegnati nelle uscite in montagna per la valutazione delle prove tecniche, in sostituzione del gettone di presenza, riceveranno un'indennità pari al compenso di sette ore di insegnamento previsto per i corsi di abilitazione.
10. Nell'esercizio delle funzioni contemplate nella presente legge, tutti i componenti degli organismi di cui al precedente comma, compresi i dipendenti regionali in esse impegnati, sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per infortuni. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 28

(Organizzazione e gestione delle attività formative)

- 1. I corsi relativi alle attività formative di cui alla presente legge sono organizzati e svolti dal Collegio Regionale delle Guide Alpine. La quota di partecipazione ai corsi è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle**

guide alpine ed è commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi.

2. Considerata la loro particolare natura, le attività possono essere completate entro il biennio successivo all'anno del piano che le istituisce, nei limiti di spesa previsti dal progetto.
3. Le nomine dei docenti per i diversi tipi di attività vengono effettuate dal Direttore del Centro regionale di F.P. di Sulmona:
 - per le guide alpine ed aspiranti guide alpine, nello spirito dell'art. 23 della legge n. 81 del 1991, rispettivamente con istruttori guida alpina, o per particolari aspetti con tecnici specifici, con esperti in possesso di idonea professionalità per le discipline teorico-didattiche e culturali;
 - per gli accompagnatori di media montagna con istruttori regionali, di cui all'art. 25 della presente legge, o per particolari aspetti con tecnici specifici per le materie tecnico-didattiche, con esperti in possesso di idonea professionalità per le discipline teorico-didattiche e culturali.

Per l'individuazione delle professionalità possono esprimere pareri consultivi il Comitato tecnico, di cui al precedente art. 26, e il collegio regionale delle guide alpine della Regione Abruzzo.

4. [La scuola regionale per le professioni della montagna, sentito il parere del Comitato Tecnico, di cui ai precedenti artt. 14 e 26, ottimizza le procedure didattico-organizzative per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle guide alpine-maestri di alpinismo, degli aspiranti guide alpine, degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, anche attraverso opportune metodologie di formazione a distanza, la ristrutturazione e il potenziamento del centro audiovisivi e delle strutture informatiche operanti nella scuola stessa.]
5. Per il raggiungimento dei fini formativi, di documentazione e di informazione, previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, ove se ne determini l'opportunità è autorizzata, con le modalità stabilite dalla L.R. n. 52 del 1986, a conferire l'incarico professionale ad un esperto esterno, in possesso delle necessarie competenze, per collaborare con il direttore del CRFP di Sulmona - scuola regionale delle attività di montagna, anche per quanto dettato dalla L.R. n. 94 del 1990.

6. Il direttore dei corsi esonera dalla frequenza delle lezioni delle discipline corrispondenti, con uguale contenuto, gli allievi che ne facciano richiesta, quando abbiano frequentato e sostenendone i relativi esami con esito positivo, corsi di qualificazione professionale per aspirante guida alpina, o maestro di sci alpino, o maestro di sci di fondo.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, N. 39
Disciplina della professione di maestro di sci.

Art. 4

(Iscrizione all'Albo regionale dei maestri di sci)

1. Per l'iscrizione all'Albo regionale è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea;
 - b) maggiore età;
 - c) [idoneità psico-fisica, attestata da certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale;]
 - d) diploma di scuola dell'obbligo;
 - e) non aver riportato condanne penali che comportano l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio della professione, se non è intervenuta la riabilitazione;
 - f) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.
2. Per l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 3, i soggetti interessati presentano al SUAP del Comune territorialmente competente, che la inoltra al Collegio regionale dei maestri di sci, la Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della ricevuta di versamento della quota d'iscrizione.
3. La SCIA è presentata su modulistica approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Ammissione ai corsi di formazione)

1. I candidati che superano la prova pratica presentano istanza per l'ammissione ai corsi di formazione di cui all'articolo 5.
2. Nell'istanza il richiedente dichiara:
 - a) [di avere l'idoneità psicofisica all'insegnamento dello sci, certificata dalla ASL;]
 - b) di non avere riportato condanne penali che comportano l'interdizione, anche se temporanea, dall'esercizio delle professioni, se non è intervenuta la riabilitazione;
 - c) di aver effettuato il pagamento della quota di partecipazione al corso, documentato dalla ricevuta del versamento;
 - d) di aver stipulato una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile per l'intera durata del corso di formazione.
3. La quota di partecipazione è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi di formazione.

Art. 9

(Validità dell'iscrizione all'Albo regionale ed aggiornamento professionale)

1. L'iscrizione nell'Albo regionale ha validità triennale.
2. I maestri di sci iscritti all'Albo annualmente versano la quota stabilita dal Collegio regionale dei maestri di sci ai sensi dell'articolo 16 [e presentano certificato di idoneità psicofisica all'insegnamento dello sci, rilasciato dalla ASL].
3. In caso di mancato versamento della quota, [di mancata presentazione del certificato,] ovvero di mancata presentazione dell'attestato di frequenza del corso di aggiornamento professionale il Collegio regionale dei maestri di sci dispone, previa diffida, la cancellazione dall'Albo regionale.
4. La mancata partecipazione al corso di aggiornamento professionale per motivato impedimento comporta l'obbligo di frequentare quello immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento, ferma restando l'iscrizione all'Albo regionale.

5. Gli istruttori nazionali di sci e gli allenatori federali possono presentare, come titolo equivalente, l'attestato di frequenza del corso tenuto dalla FISI per il loro aggiornamento; sono altresì equivalenti le attestazioni di frequenza di corsi di specializzazione nello sci, se svolti dalle Regioni o dalla FISI.
6. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta Regionale, sentito il Collegio regionale, anche in compartecipazione con altre Regioni.
7. La quota di partecipazione ai corsi di aggiornamento è stabilita dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale; la quota è commisurata agli oneri previsti per lo svolgimento dei corsi.

Art. 12

(Comitato tecnico)

1. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale, nomina il Comitato tecnico che valuta le prove dimostrative attitudinali e quelle finali dei corsi ed elabora i progetti formativi per gli aspiranti maestri di sci e per i maestri di sci.
 2. I progetti formativi di cui al comma 1 contengono:
 - a) piano di studi;
 - b) programmi per attività formative articolate in moduli differenziati per livelli formativi;
 - c) programmi per attività di aggiornamento e di specializzazione;
 - d) criteri di valutazione delle prove.
 3. I programmi per le attività formative, di aggiornamento e specializzazione ed i criteri di valutazione delle prove sono definiti tenuto conto dei criteri tecnici stabiliti dalla FISI.
 4. Il Comitato tecnico è presieduto da un componente designato dal Presidente della Regione ed è composto da:
 - a) un rappresentante del Collegio, designato dal Consiglio direttivo del Collegio;
 - b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo, riconosciuta a livello nazionale, designato dal Consiglio direttivo della stessa;
 - c) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di **formazione**, almeno di categoria D;
 - d) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di sport, almeno di categoria D;
 - e) un dipendente regionale della Direzione competente in materia di turismo, almeno di categoria D;
 - f) dieci maestri della disciplina dello sci alpino, di cui almeno tre istruttori nazionali, designati dal Collegio regionale;
 - g) otto maestri della disciplina dello sci di fondo, di cui almeno due istruttori nazionali, designati dal Collegio regionale;
 - h) otto maestri della disciplina dello snowboard, di cui almeno due istruttori nazionali, designati dal Collegio regionale;
 - i) un rappresentante della FISI, designato dal Comitato regionale abruzzese FISI;
 - l) un rappresentante per le discipline relative alle persone con disabilità, designato dal Consiglio direttivo del Collegio regionale.
5. Fanno altresì parte del Comitato, figure professionali per le materie di cui agli articoli 5 e 6.
 6. Per ciascuno dei componenti effettivi, con esclusione dei maestri di sci, è nominato un componente supplente.
 7. La segreteria del Comitato è assicurata da un dipendente regionale della Direzione competente **in materia di formazione**, almeno di categoria C.
 8. Il Comitato dura in carica quattro anni; i titolari delle designazioni possono formulare nuove designazioni in sostituzione di quelle precedenti.
 9. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti **in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione** e può essere articolato in gruppi di lavoro per esigenze connesse a tematiche specifiche.
 10. La partecipazione al Comitato costituisce per i dipendenti regionali obbligo di servizio. I dipendenti regionali parteciperanno senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente non dirigente dell'Amministrazione regionale.

Art. 13

(Commissioni e sottocommissioni d'esame)

1. Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione per i maestri di sci sono espletati da tre distinte Commissioni: una per lo sci alpino, una per lo sci di fondo ed una per lo snowboard.
2. Ogni Commissione è composta dai componenti del Comitato Tecnico di cui all'articolo 12, ad eccezione dei maestri di sci designati che ne fanno parte per la disciplina in cui sono specializzati.
3. Per l'espletamento delle prove tecniche e per quelle di didattica, le Commissioni sono articolate in sottocommissioni distinte per lo sci alpino, lo sci di fondo e lo snowboard.
4. La sottocommissione per lo sci alpino è composta da:
 - a) un rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;
 - b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale, senza diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;
 - c) un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4 dell'art. 12;**
 - d) otto maestri di sci alpino, di cui almeno due istruttori nazionali, già componenti del Comitato tecnico, designati per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri di sci alpino, già designati, può essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale;
5. La sottocommissione per lo sci di fondo è composta da:
 - a) un rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;
 - b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale senza diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;
 - c) un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4, dell'art. 12;**
 - d) sei maestri di sci di fondo, di cui almeno un istruttore nazionale, già componenti del Comitato tecnico, designati per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri di sci di fondo, già designati, può essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale.
6. La sottocommissione per lo snowboard è composta da:
 - a) un rappresentante del Collegio regionale, già componente del Comitato tecnico, senza diritto di voto;
 - b) un rappresentante dell'Associazione regionale dei maestri di sci d'Abruzzo riconosciuta a livello nazionale senza diritto di voto, già componente del Comitato tecnico;
 - c) un dipendente regionale appartenente ad una delle Direzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4 dell'art. 12;**
 - d) sei maestri di snowboard, di cui almeno un istruttore nazionale, già componenti del Comitato tecnico, designati, per ciascuna prova dimostrativa attitudinale e per i relativi esami finali, dal Collegio regionale; non più di uno dei maestri di snowboard, già designati, può essere componente del Consiglio direttivo del Collegio regionale.
7. Le sottocommissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.
8. La segreteria delle sottocommissioni è assicurata dal dipendente regionale che cura la segreteria del Comitato tecnico.
9. Ai componenti della Commissione tecnica e delle sottocommissioni d'esame è corrisposta una indennità di partecipazione per ogni seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio nella misura prevista per il personale regionale a totale carico del Collegio regionale dei maestri di sci.
10. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, i componenti delle Commissioni e delle sottocommissioni sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni; il Collegio Regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 14

(Organizzazione e gestione delle attività formative)

1. **I corsi relativi alle attività formative, previsti dalla presente legge, sono svolti dal Collegio regionale dei maestri di sci.**
2. Alle nomine dei docenti provvede il Consiglio direttivo del Collegio regionale[, sentita la Direzione regionale competente].

Art. 16

(Collegio regionale dei maestri di sci)

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci; fanno parte del Collegio gli iscritti nell'Albo regionale.
2. Sono organi del Collegio:
 - a) l'assemblea costituita da tutti gli iscritti all'Albo;
 - b) il consiglio direttivo, composto dai rappresentanti eletti fra tutti i membri del Collegio nel numero stabilito dal regolamento di cui alla lettera d) del comma 3; nel Consiglio direttivo è assicurata la rappresentanza per la disciplina alpina, per quella di fondo e per quella dello snowboard;
 - c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo fra i suoi componenti.
3. L'assemblea:
 - a) elegge il consiglio direttivo;
 - b) approva annualmente il bilancio;
 - c) elegge il componente del Collegio nazionale dei maestri di sci, di cui all'articolo 15 della L. n. 81/1991;
 - d) adotta i regolamenti per il funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;
 - e) si pronuncia su ogni questione posta dal Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.
4. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Il Consiglio direttivo del Collegio:
 - a) svolge le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'Albo professionale **e dell'elenco delle Scuole sci;**

- b) vigila sull'esercizio della professione e sull'osservanza delle regole di deontologia professionale;
 - c) applica le sanzioni disciplinari;
 - d) collabora con le competenti autorità regionali e designa i componenti delle commissioni, delle sottocommissioni, e le diverse componenti rappresentative;
 - e) provvede agli adempimenti stabiliti dalla presente legge;
 - f) stabilisce la misura del contributo a carico degli iscritti all'Albo;
 - g) indica le caratteristiche della divisa regionale e del distintivo della Regione Abruzzo nonché le modalità per l'identificazione dei maestri che sono approvati dalla Giunta regionale;
 - h) cura le relazioni con le associazioni dei maestri di sci anche di altri Stati, con altri collegi professionali, con l'associazione nazionale dei maestri di sci;
 - i) esprime pareri su richiesta della Regione o di altre autorità amministrative sull'ordinamento e sull'attività dei maestri di sci, sulla diffusione della pratica dello sci e sul turismo invernale in genere;
 - j) contribuisce alla diffusione dello sport sciistico, della conoscenza del territorio sciistico, delle misure di prevenzione e sicurezza sulle piste, dei pericoli per l'ambiente;
 - k) nomina i componenti delle commissioni tecniche; propone i programmi dei corsi di formazione ed i criteri per le materie d'esame, da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - l) promuove le iniziative di carattere culturale e professionale per i maestri di sci.
6. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
 7. **I distintivi di cui al comma 5, lettera g), sono forniti ai Maestri di sci dal Collegio regionale.**
 8. Possono far parte del Collegio regionale i maestri di sci di altre Regioni, che non hanno istituito il proprio Collegio o che non hanno aderito a quello di altra Regione.

9. Il Collegio regionale dei maestri di sci dura in carica quattro anni.

Art. 18
(Scuole di sci)

1. La scuola di sci è un'organizzazione a base associativa, cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare in modo coordinato l'attività professionale.
2. [La Direzione regionale competente in materia di turismo autorizza l'apertura delle scuole di sci, valutando la richiesta in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate; ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) il silenzio dell'Amministrazione regionale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'Amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni.]
3. **La segnalazione certificata di inizio attività** per l'apertura delle scuole di sci è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente e contiene l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) denominazione della scuola;
 - b) avvenuta adozione di statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di effettiva partecipazione di tutti gli associati;
 - c) idoneità ad operare per l'intera stagione invernale;
 - d) disponibilità di una sede adeguata all'accoglienza degli utenti, con indicazione della sua ubicazione;
 - e) idoneità a prestare assistenza nelle operazioni straordinarie di soccorso;
 - f) disponibilità a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché con enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali; per tali funzioni le scuole di sci sono ritenute strutture di pubblica utilità;
 - g) l'avvenuta stipulazione di una polizza di assicurazione contro i rischi per responsabilità civile verso terzi.
4. **La segnalazione certificata di inizio attività** è corredata della seguente documentazione:
 - a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola con i relativi dati anagrafici;
 - b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore che assume la funzione di rappresentante legale;
 - c) atto costitutivo, statuto-regolamento della scuola;
 - d) copia della polizza di assicurazione.
5. La scuola di sci garantisce un'offerta di servizi per tutte le specializzazioni sciistiche e la presenza di maestri di sci durante l'apertura delle strutture.
6. Per migliorare l'offerta e l'accoglienza nelle stazioni invernali, la scuola sci può attivare servizi ed attività, strumentali al completamento dell'offerta, quali il nolo sci, l'asilo neve ed altro.
7. I maestri possono far parte di una sola scuola di sci, fermo restando il libero esercizio della professione.
8. All'esterno della sede della scuola è affissa l'insegna recante la dicitura "Scuola di sci", unitamente al logo della Regione Abruzzo.
9. [Nei casi in cui il silenzio dell'Amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, la Direzione regionale competente in materia di turismo assume, se ne ricorrono i presupposti, le determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/1990.]
10. [L'autorizzazione è, altresì, revocata se, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non ha ancora iniziato l'attività oppure in caso di interruzione dell'attività che si protrae oltre una stagione invernale.]
11. Per garantire la funzionalità e la continuità del servizio turistico e per una maggiore sicurezza degli utenti le concessioni degli impianti sciistici, prevedono la messa a disposizione a titolo gratuito a favore delle scuole di sci autorizzate ed i liberi professionisti in regola con gli adempimenti di legge, da parte dei concessionari, di spazi territoriali delimitati ad esclusivo uso didattico, dotati di impianti di manovra o similari, quali tapis roulant, nonché di un piccolo impianto di produzione di neve programmata.

- 12. Le scuole di sci entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, comunicano al Comune territorialmente competente ed al Collegio Regionale, esclusivamente le variazioni che interessano l'organico dei maestri di sci, lo statuto-regolamento, la sede ed il recapito, gli estremi del rinnovo della polizza assicurativa e contestualmente trasmettono la dichiarazione, a firma del Direttore, che i maestri facenti parte dell'organico della scuola sono in regola con la normativa sull'insegnamento e non sono componenti di altre scuole.**
13. Le Scuole di sci, operanti nello stesso comprensorio sciistico, possono attuare iniziative di coordinamento e di cooperazione per garantire uniformità nei servizi e nell'offerta all'utenza.
- 14. Il comune territorialmente competente per le attività di vigilanza e controllo sul corretto e regolare funzionamento delle scuole sci si avvale del Collegio regionale.**

Art. 19

(Esercizio della libera professione)

1. I maestri di sci, iscritti nell'Albo professionale della Regione Abruzzo, che esercitano la libera professione, comunicano, entro e non oltre il trenta novembre di ciascun anno, [alla Direzione regionale competente in materia di turismo e] al Collegio regionale, di essere in regola con la normativa fiscale ed assicurativa.

Art. 21

(Sanzioni amministrative)

1. L'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci è equiparato all'insegnamento professionale.
2. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali chiunque, pur in possesso dell'abilitazione all'insegnamento dello sci, eserciti stabilmente nella Regione Abruzzo la professione di maestro di sci anche in forma di accompagnamento, senza essere iscritto all'Albo professionale regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 1.500,00.

3. Per la violazione degli obblighi previsti dal comma 4 dell'articolo 15 e dal comma 1 dell'art. 19, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 900,00.
4. L'esercizio abusivo dell'attività della scuola di sci comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 2.100,00.
5. Al Direttore della scuola di sci che svolge abusivamente l'attività è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 ad € 12.000,00.
6. Costituisce, altresì, esercizio abusivo dell'attività di scuola di sci lo svolgimento dell'attività di organizzazione, gestione, coordinamento ed insegnamento dello sci da parte di strutture associative o societarie non costituite come scuole di sci ai sensi dell'articolo 18.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Comuni, che ne introitano i proventi, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza, dal Corpo Forestale dello Stato e dagli organi che svolgono funzioni di polizia locale, previa convezione con la Regione.

Art. 22

(Vigilanza)

- 1. La vigilanza sull'esercizio della professione di Maestro di Sci e sulle attività svolte dalle Scuole di Sci è assicurata dalle Autorità di cui all'art. 21, comma 7 e dal Collegio Regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.**
2. Per lo svolgimento della vigilanza sull'esercizio della professione di maestri di sci il Collegio regionale individua maestri preposti alla sorveglianza tra quelli iscritti all'Albo regionale da almeno dieci anni.
3. I maestri di sci preposti alla sorveglianza, in caso di accertamento di violazioni alle disposizioni sull'esercizio della professione di maestro di sci, ne danno immediata comunicazione alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21.

Art. 25

(Disposizioni transitorie)

1. Sono iscritti di diritto all'Albo regionale di cui all'articolo 3 i maestri di sci già iscritti

alla data di entrata in vigore della presente legge all'Albo regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci).

2. I maestri di sci di cui al comma 1 sono iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 in base alla disciplina sciistica in cui sono abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti nella sezione relativa alla disciplina dello snowboard i maestri abilitati che hanno sostenuto, con il superamento dell'esame finale, un corso di specializzazione nella suddetta disciplina organizzato dalle Regioni.
4. Il comma 11 dell'articolo 18 non si applica alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. **Le disposizioni di cui all'art. 24 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2015.**

Art. 26

(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme relative alle quote di partecipazione per la prova di cui all'articolo 7, comma 3, e quelle relative ai corsi di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 sono introitate dal Collegio regionale dei maestri di sci.
2. **Il Collegio regionale dei maestri di sci, al termine dell'attività formativa, rendiconta l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 alla Direzione competente in materia di formazione, che controlla, altresì, l'utilizzo di eventuali economie di spesa derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento dei corsi.**
3. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 27

(Abrogazione)

1. La legge regionale 16 ottobre 1996, n. 94 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è abrogata.
- 1-bis. La L.R. 6 dicembre 1990, n. 94 (Istituzione della scuola per le professioni di montagna presso il Centro regionale di formazione professionale di Sulmona) è abrogata. Il personale**

assegnato alla Scuola per le professioni di montagna, assunto con contratto a tempo indeterminato a seguito di procedure concorsuali pubbliche, torna nella disponibilità della dotazione organica della Giunta regionale.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

Art. 7

(Riprogrammazione economie vincolate)

1. Per l'esercizio finanziario 2013 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell'"Allegato 3" ed è autorizzata l'iscrizione delle stesse nel bilancio di previsione.
2. La riprogrammazione delle economie vincolate ha efficacia per l'esercizio finanziario 2013 e gli importi non impegnati entro il termine dell'esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione di spesa originaria.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, gli impegni assunti sui capitoli di cui all'"Allegato 3" sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati.
4. [Le economie di stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell'anticipazione di cui al comma 98, dell'art. 2, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" non utilizzata dalla Regione Abruzzo e per la quale non è sorto nell'anno 2012 alcun obbligo di rimborso, sono riprogrammate e destinate nel bilancio di previsione del 2013 al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale regionale nell'ambito della riprogrammazione delle economie di cui "Allegato 3".]

Art. 16

(CRAB - Progetto "Studi di processi per la produzione di nuovi prodotti idonei a migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti nel settore lattiero caseario")

- [1. Limitatamente al progetto "Studi di processi per la produzione di nuovi prodotti idonei a migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti nel settore lattiero caseario", la Regione Abruzzo interviene con un contributo a fondo perduto di euro 26.400,00 a favore del CRAB (Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie).
2. Lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2013, pari ad euro 26.400,00 è inserito nel Cap. 101584, UPB 07.01.004 di nuova istituzione denominato "Contributo per partecipazione a progetti".]

Art. 27

(Contributo in favore dell'Associazione On The Road onlus di Pescara)

- [1. E' concesso per l'anno 2013 un contributo di euro 45.000,00 in favore dell'Associazione On The Road onlus di Pescara, per TRAIN DE VIE, Centro Polifunzionale per le persone senza fissa dimora di Pescara.]

Art. 28

(Gestione Forestale sostenibile)

- [1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli indirizzi stabiliti a livello internazionale e nazionale, promuove la certificazione dei processi gestionali e produttivi del settore forestale ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" con un contributo straordinario pari a euro 50.000,00. La Giunta regionale delibera i

criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie.

2. L'onere derivante dal contributo straordinario, quantificato in euro 50.000,00, trova copertura, per l'anno 2013, nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione 07.01.002 - 111416 denominato "Spese per interventi di certificazione della gestione forestale sostenibile".]

LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2013, N. 37

Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'art. 38 della L.R. 10.1.2012, n. 1.

Art. 2

(Disposizioni in materia di entrate regionali)

1. Per la contabilizzazione delle entrate derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, è istituito il **capitolo di entrata 03.05.002 - 35045.1**, da denominare "Entrate relative al gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale ex articolo 9 del D.Lgs. 68/2011".

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 35

(Contributo all'Enoteca regionale di Ortona a Mare)

1. La Regione Abruzzo, per la valorizzazione dei vini abruzzesi assegna un contributo di € 50.000,00 all'Enoteca regionale di Ortona a Mare.
 2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Enoteca regionale di Ortona, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta domanda di contributo alla direzione regionale agricoltura corredata da relazione illustrativa sul programma di attività da intraprendere per l'affermazione e la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli abruzzesi. La direzione Agricoltura concede il finanziamento entro venti giorni dalla domanda.
 3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutato per l'anno 2002 in € 50.000,00 si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 102405 di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Contributo all'Enoteca regionale di Ortona".
-

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

**Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it**